

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 aprile 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 79 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85091

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1990, n. 83.

Disciplina del sistema informativo regionale Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1990, n. 84.

Istituzione dell'osservatorio della finanza regionale . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1990, n. 85.

Variazione tariffe delle tasse sulle concessioni regionali e della
tassa automobilistica regionale Pag. 5

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1990, n. 86.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 luglio 1977,
n. 24, concernente misure di salvaguardia in materia urbanistica.
Pag. 6

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1990, n. 87.

Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina
dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio Pag. 6

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1990, n. 88.

Istituzione nel comune di Anzio del laboratorio per la musica
e l'arte Pag. 18

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1990, n. 89.

Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di
animali esotici Pag. 19

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1990, n. 90.

Interventi regionali per il sostegno della occupazione e per la
promozione e lo sviluppo delle arti e delle tradizioni locali di Civita
Castellana Pag. 20

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1990, n. 91.

Istituzione del centro di scienze teatrali applicate . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1990, n. 92.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per
l'anno finanziario 1990 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1990, n. 93.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 febbraio
1990, n. 18. Norme di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64.
Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Pag. 22

REGOLAMENTO REGIONALE 11 luglio 1988, n. 4.

Regolamento per la tenuta dell'albo regionale dei periti, degli
istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi
connessi ad operazioni in materia di usi civici Pag. 22

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1990, n. 74.

Partecipazione regione Toscana S.p.a. «Terme di S. Filippo».
Pag. 23

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1990, n. 67.

Ricapitalizzazione della società Ferrovie nord Milano.
Pag. 24

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1990, n. 41.

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1989.
Pag. 25

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1990, 42.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario
1990 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1990, n. 43.

Determinazione della tassa automobilistica regionale.
Pag. 25

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1990, n. 34.

Variatione al bilancio di previsione della regione Campania per l'esercizio finanziario 1990 - Secondo provvedimento. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 1.

Ulteriore integrazione della legge regionale 6 febbraio 1990, n. 4 istitutiva del ruolo speciale ad esaurimento del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modifiche ed integrazioni Pag. 25

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1991, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1991. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1991, n. 3.

Determinazione dell'aliquota della tassa automobilistica regionale Pag. 26

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1991, n. 1.

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modificazioni alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e del pluriennale 1991-1993 (legge finanziaria per gli anni 1991-1993). Pag. 27

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1991, n. 2.

Bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1991 e per il triennio 1991-1993. Pag. 27

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 2.

Interventi straordinari nel settore della cooperazione agricola. Pag. 27

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 gennaio 1991, n. 1.

Modifiche alle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22; 12 agosto 1980, n. 83; 6 maggio 1981, n. 97; 5 agosto 1982, n. 86; 5 agosto 1982, n. 87; 5 agosto 1982, n. 105 e 27 maggio 1987, n. 24, in adeguamento alla normativa della Comunità economica europea. Pag. 28

LEGGE 5 gennaio 1991, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, concernente il riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica Pag. 28

LEGGE 5 gennaio 1991, n. 3.

Disposizioni in materia di cure all'estero e modifiche alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, e alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 202. Pag. 28

LEGGE 14 gennaio 1991, n. 4.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale del Veneto 23 aprile 1990, n. 30, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 marzo 1984, n. 11, in tema di subdelega alle province in materia di beni ambientali». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 32 del 27 aprile 1990 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3^a serie speciale - n. 44 del 10 novembre 1990). Pag. 31

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1990, n. 83.

Disciplina del sistema informativo regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il sistema informativo regionale è costituito dall'insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni regionali di programmazione, legislative ed amministrative, nonché delle funzioni di competenza degli enti regionali strumentali.

2. Il sistema deve costituire un insieme di informazioni definito, aggiornabile ed integrabile.

Art. 2.

1. Il sistema informativo regionale comprende:

a) il sistema informativo inerente ai processi gestionali ed operativi dei settori e degli uffici dipendenti dal Consiglio e dalla Giunta regionale ed a quelli definiti dalle singole leggi regionali;

b) i sistemi informativi inerenti ai processi gestionali ed operativi degli enti regionali strumentali, nonché degli enti autonomi e territoriali e degli altri enti ed organismi locali, relativamente alle funzioni loro attribuite o delegate nelle materie di competenza regionale;

c) il sistema informativo inerente all'attività di programmazione, da attuarsi mediante l'utilizzo delle informazioni ricavabili dai sistemi di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché mediante la raccolta e l'elaborazione dei dati acquisibili da altre fonti.

2. La Regione promuove, altresì, lo sviluppo dei sistemi informativi degli enti ed organismi di cui alla lettera b) del precedente comma che siano integrabili con il sistema informativo regionale.

Art. 3.

1. Le attività ed i processi contemplati nel sistema informativo regionale sono automatizzati quando ricorrono le opportunità sul piano tecnico, economico ed operativo.

Art. 4.

1. I criteri e le linee programmatiche per l'attuazione del sistema informativo regionale e le caratteristiche progettuali di massima per l'introduzione dei processi di informazione sono quelli individuati e fatti propri dal Consiglio regionale con deliberazione n. 297 del 20 dicembre 1986.

Art. 5.

1. La Giunta regionale in conformità dei criteri e delle linee programmatiche per l'attuazione del sistema informativo regionale di cui al precedente articolo 4, delibera annualmente gli interventi operativi ed attuativi.

2. A tal fine la previsione degli interventi annuali individua:

- a) i settori e le aree di attività;
- b) gli interventi ed i soggetti tenuti a realizzarlo;
- c) le modalità e gli strumenti di attuazione;
- d) i piani di formazione del personale interessato;
- e) le risorse finanziarie.

3. La previsione annuale degli interventi, in una visione attuativa organica ed integrata, terrà conto, altresì, delle disposizioni e degli indirizzi dello Stato finalizzati all'informatizzazione di servizi o progetti settoriali.

4. Particolare attenzione sarà posta per i processi di informatizzazione volti al miglioramento operativo e funzionale di strutture operanti nel campo sociale e sanitario di rilevante interesse regionale.

5. Al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede con la disponibilità prevista dalla presente legge e con i flussi finanziari destinati alla realizzazione di specifici sub-sistemi informativi di interesse locale, regionale e nazionale.

Art. 6.

1. La Giunta regionale assicura l'attuazione del programma operativo annuale promuovendo ove occorra le intese dirette ad acquisire i dati di interesse regionale in possesso dell'istituto centrale di statistica e degli altri soggetti pubblici e privati.

2. La Giunta regionale e l'ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze, assicurano i reciproci adeguamenti tra le strutture organizzative, le procedure e la gestione del sistema informativo regionale.

3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, in occasione della discussione del bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti e dei programmi operativi.

Art. 7.

1. Nel quadro degli obiettivi del sistema informativo regionale, la Regione, al fine di consentire l'intercambio di informazione tra i vari livelli amministrativi, promuove le attività degli enti regionali strumentali, delle unità sanitarie locali, degli enti autonomi e territoriali e degli altri enti locali, dirette alla raccolta, all'organizzazione ed al trattamento, secondo criteri omogenei, dei dati utili all'esercizio delle funzioni di programmazione e di amministrazione di competenza.

2. La Regione promuove, altresì, la gestione automatizzata dei processi operativi inerenti all'attività di cui al precedente comma tenuto conto dei criteri previsti dal precedente articolo 3.

3. A tal fine la Regione:

a) propone ai soggetti di cui al precedente primo comma l'adozione di procedure e di metodologie uniformi anche mettendo a disposizione programmi applicativi informatici di uso generalizzato;

b) concorre in modo diretto ed indiretto alla formazione ed all'addestramento degli operatori locali;

c) fornisce l'assistenza specializzata necessaria per la migliore definizione dei sistemi informatici a livello locale;

d) promuove l'uso coordinato delle risorse informatiche da parte degli enti locali, assegnando agli enti medesimi, singoli od associati, contributi per l'avviamento della gestione automatizzata delle procedure.

4. Gli interventi di cui al presente articolo vengono determinati dai programmi operativi di cui al precedente articolo 5.

Art. 8.

1. I dati e le notizie che pervengono alla Regione dall'istituto centrale di statistica o dagli altri soggetti pubblici con il vincolo del segreto d'ufficio, nonché quelli che siano stati raccolti dalla Regione garantendo agli interessati la riservatezza, sono coperti dal segreto d'ufficio e non possono essere resi noti se non in forma collettiva, in modo che non si possa fare alcun riferimento individuale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, delibera i criteri e le modalità di accesso ai dati del sistema informativo regionale, tenuto conto della normativa di cui al precedente comma.

Art. 9.

1. La Giunta regionale, tenuto conto dell'urgenza, in relazione all'attuazione di interventi volti al miglioramento, in termini di efficienza e di efficacia, dei servizi, con particolare riferimento a quelli

nel campo socio-sanitario od in relazione alla particolare natura od entità dell'intervento oppure a situazioni di difficoltà tecniche e/o operative, può disporre, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente, che l'esecuzione di specifici interventi, accorpata nel programma annuale di cui al precedente articolo 5, sia affidata in concessione a società, imprese o loro consorzi ed associazioni temporanee di imprese idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale.

2. L'esecuzione degli interventi, e l'eventuale loro gestione, affidata in concessione è disciplinata da apposita convenzione da stipularsi dal Presidente della Giunta regionale in conformità alla normativa vigente.

3. Il contratto di concessione dovrà essere stipulato sulla base di un apposito e dettagliato capitolato, predisposto dall'Amministrazione regionale, nel quale siano definite tutte le specifiche tecniche atte alla puntuale identificazione delle realizzazioni e dei relativi tempi di consegna.

Art. 10.

1. Il contratto di cui al precedente articolo 9 dovrà prevedere espressamente, tra l'altro, le clausole atte a garantire l'osservanza del segreto sugli atti e informazioni dei quali la società concessionaria dovesse venire a conoscenza nell'ambito dell'attuazione del contratto stesso.

2. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della società concessionaria, comunque addetti alle attività oggetto della convenzione, sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio.

3. Il contratto disciplinerà, altresì, sulla base del capitolato di cui al presente articolo 9, le modalità di pagamento degli stati di avanzamento, quelle per l'effettuazione dei controlli tecnici ed amministrativi che l'Amministrazione regionale riterrà necessaria compiere, nonché le eventuali garanzie che il concessionario dovrà fornire.

Art. 11.

1. La concessione ha la durata di tre anni dalla data di approvazione del relativo contratto e potrà essere revocata in ogni tempo.

2. Nel contratto di concessione di cui al precedente articolo 9, verranno previste le modalità di attuazione dell'eventuale revoca della concessione stessa.

Art. 12.

La giunta regionale nell'ambito dei programmi operativi annuali, di cui al precedente articolo 5, approva i progetti esecutivi, corredati della relativa offerta, riguardanti parti, funzionalmente complete, del sistema informativo regionale in corso di realizzazione ed eventuali varianti in corso d'opera.

Art. 13.

1. La Giunta regionale provvederà a tutti gli altri adempimenti eventualmente occorrenti alla realizzazione del sistema informativo regionale.

Art. 14.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 1990-1991 la spesa di complessive L. 35.000 milioni, ripartite in lire 25.000 milioni per l'anno 1990 e lire 10.000 milioni per l'anno 1991.

2. La spesa suddetta è iscritta sul capitolo n. 31662 del bilancio di previsione della Regione Lazio relativo all'esercizio 1990 e sul corrispondente capitolo del bilancio 1991.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 24 luglio 1990

LANDI

Promulgata in relazione alla sentenza n. 311 del 14-22 giugno 1990 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo in riferimento all'art. 121 della Costituzione.

91R0103

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1990, n. 84.

Istituzione dell'osservatorio della finanza regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione istituisce l'osservatorio della finanza regionale, al fine di rendere la propria attività amministrativa sempre più efficace ed efficiente, in attuazione dei principi di cui all'articolo 44 e seguenti del proprio statuto.

Art. 2.

1. L'osservatorio della finanza promuove attività di studio e di ricerca sulla finanza regionale e delle sue interrelazioni con quella statale e degli enti locali, nonché sulle problematiche connesse al reperimento e all'impiego delle risorse anche di origine comunitaria.

2. Svolge in particolare, i seguenti compiti:

a) analisi finanziaria e di gestione delle entrate e delle uscite, con particolare riguardo all'attuazione delle leggi regionali di spesa ed ai settori di intervento, anche al fine della formulazione di proposte idonee ad accelerare il sistema della spesa regionale;

b) raccolta ed elaborazione dei dati sui flussi finanziari per aree territoriali;

c) pubblicazione di un periodico trimestrale sulla finanza regionale;

d) raccolta dei dati finanziari, creditizi, assicurativi, economici e commerciali, diffusi da organismi specializzati, pubblici e privati, al fine di migliorare la conoscenza di base del quadro socio-economico regionale;

e) attuazione di ogni altra iniziativa stabilita da leggi regionali secondo le direttive del comitato tecnico-scientifico, di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

1. È istituito il comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio della finanza regionale per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 1.

2. Il comitato tecnico-scientifico è composto da:

a) l'assessore al bilancio, tributi e società finanziarie, che lo presiede;

b) un rappresentante designato dall'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica);

c) un rappresentante designato dalla Fi.La.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A.;

d) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) due esperti designati dalle associazioni regionali degli imprenditori operanti nella Regione;

f) tre esperti nelle discipline economiche, statistiche e giuridiche;

g) i dirigenti preposti ai settori dell'osservatorio della finanza regionale di cui al successivo articolo 4, del bilancio, delle finanze e tributi, della ragioneria, della programmazione, del legislativo e dell'informatica.

3. Gli esperti, di cui alla lettera f), nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore al bilancio, tributi e società finanziarie, previo parere favorevole della commissione consiliare permanente competente, vengono incaricati per una legislatura e possono essere riconfermati una sola volta.

4. Ai componenti del comitato, la cui costituzione è formalizzata con provvedimento della Giunta regionale, competono i gettoni di presenza ed eventualmente il trattamento economico di missione, di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni. I gettoni di presenza non spettano, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, ai componenti di cui alla lettera g) del precedente secondo comma.

5. Al comitato, nel quadro delle finalità dell'osservatorio della finanza regionale, spetta:

a) proporre i criteri di carattere metodologico per le rilevazioni e l'acquisizione dei dati, e per impostare studi e ricerche sui vari aspetti della finanza regionale;

b) proporre linee di indagine e criteri interpretativi delle analisi finanziarie;

c) concorrere ad elaborare proposte al fine di contribuire a qualificare in maniera mirata gli interventi finanziari di competenza regionale sul territorio;

d) formulare un programma annuale di attività di studio e ricerche;

e) sovrintendere alla pubblicazione del periodico di cui alla lettera c) del precedente articolo 2.

6. Il comitato si riunisce di norma una volta al mese ed ha sede presso il settore di cui al successivo articolo 4, che mette a disposizione del comitato stesso i mezzi necessari per il suo funzionamento.

Art. 4.

1. L'osservatorio della finanza regionale, previsto come posizione di studio nella tabella «E» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, viene trasformato in un settore della Giunta regionale.

2. Tale settore, contrassegnato con il n. XI-bis, si articola nei seguenti uffici:

1) affari generali, segreteria del comitato tecnico-scientifico, pubblicazione e amministrazione del periodico trimestrale sulla finanza regionale;

2) raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le entrate regionali, raccolta ed analisi dei dati concernenti gli interventi diretti dello Stato e degli altri enti sul territorio regionale;

3) raccolta ed analisi dei dati concernenti l'impiego delle risorse, anche per aree sub-regionali, per interventi diretti, per i servizi sociali e per i trasferimenti agli enti locali.

Art. 5.

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto annualmente nel capitolo di spesa n. 25400 del bilancio regionale, che assume la seguente denominazione: «Spesa per l'attività dell'osservatorio della finanza regionale, per la pubblicazione del relativo periodico, nonché per la corresponsione dei gettoni di presenza ed eventuale indennità di missione ai relativi componenti».

Art. 6.

1. L'ufficio «Osservatorio della spesa» del 9° settore, di cui alla tabella «B» annessa alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, è soppresso. Nella denominazione del 9° settore sono eliminate le parole «e osservatorio della spesa».

2. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 21 novembre 1990

GIGLI

Promulgata ai sensi dell'art. 32 dello statuto della regione Lazio, in relazione all'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica italiana.

91R0104

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1990, n. 85.

Variazione tariffe delle tasse sulle concessioni regionali e della tassa automobilistica regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1990, delle tasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati del 20 per cento con effetto dal 1° gennaio 1991, per le tasse dovute da tale data.

2. Gli aumenti, nella stessa misura e con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, sono apportati anche alle altre tasse, sopratasse e contributi indicati nella tariffa stessa.

3. Gli importi derivati dall'aumento suddetto sono arrotondati alle mille lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantitativi variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

Art. 2.

1. Con effetto dai pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 1991 e relativi a periodi fissi successivi a tale data, l'ammontare della tassa automobilistica regionale è determinata nella misura del 110 per cento dell'ammontare complessivo della tassa automobilistica erariale applicata dallo Stato per l'anno 1990.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 21 novembre 1990

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto in data 13 novembre 1990.

91R0105

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1990, n. 86.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, concernente misure di salvaguardia in materia urbanistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 è sostituito con il seguente:

«Art. 1.

1. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali e nelle aree comunque prive di destinazione urbanistica il rilascio di concessioni edilizie è subordinato alle seguenti prescrizioni:

a) nell'ambito del perimetro del centro abitato, definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite esclusivamente opere di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento igienico;

b) all'esterno del perimetro dei centri abitati, oltre agli interventi di cui alla precedente lettera, sono consentite le opere edilizie, di cui non è prevista l'inclusione nei programmi poliennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni.

L'indice non può superare i metri cubi 0,03 per metro quadrato edificabile e il lotto minimo è pari a 10.000 metri quadrati.

2. Le limitazioni di cui al presente articolo, non si applicano per la realizzazione di opere pubbliche in aree già destinate a servizi pubblici».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 24 novembre 1990

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 17 novembre 1990.

91R0106

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1990, n. 87.

Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 34 del 15 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge, la Regione Lazio, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne della regione e delle attività ad essa connesse, secondo i principi di tutela, conservazione ed incremento del patrimonio ittico nonché di protezione e di razionale gestione degli ambienti acquatici al fine di garantire anche lo sviluppo delle attività ittiche e di acquacoltura e la valorizzazione dei relativi prodotti.

2. La sfera di applicazione della presente legge comprende le acque interne del Lazio, come definite dal successivo articolo 7, primo comma.

Art. 2.

Pesca ed acquacoltura

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge e della normativa regionale vigente in materia, costituiscono prodotti della pesca e dell'acquacoltura: i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri organismi abitualmente viventi nell'ambiente acquatico.

2. Per esercizio della pesca si intende ogni forma di raccolta e di cattura di pesci, crostacei e molluschi.

3. Per acquacoltura si intende ogni forma di allevamento degli organismi viventi di cui al precedente primo comma.

Art. 3.

Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative regionali in materia di tutela ed incremento della pesca nelle acque interne sono delegate alle amministrazioni provinciali, a tempo indeterminato in conformità con l'articolo 9, lettera e) della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

2. Le amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, devono conformarsi alle norme della presente legge ed alle direttive di carattere generale che la Giunta regionale detterà alla luce degli indirizzi emanati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

3. Restano alla competenza regionale la promozione della ricerca e della sperimentazione nel settore, le concessioni a scopo di piscicoltura di cui al terzo comma, dell'articolo 100, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la programmazione degli interventi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, in conformità con le procedure definite con la legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, nonché la funzione di indirizzo e di coordinamento e le funzioni attinenti ai rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con la Comunità economica europea.

4. Lo stabilimento ittiogenico di Roma, trasferito alla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, costituisce la struttura tecnico-scientifica di supporto per la Regione nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, in particolare per quanto riguarda gli studi, la ricerca e la sperimentazione nel settore ittico e della tutela dell'ambiente in funzione della vita dell'ittiofauna.

5. Le amministrazioni provinciali nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate, si avvalgono della consulenza tecnico-scientifica dello stabilimento ittogenico di Roma e, per l'ittipatologia, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana.

6. In deroga a quanto disposto dalla lettera g) dell'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, con la presente legge non viene indicato il contingente del personale regionale da comandare presso gli enti delegatari che dispongono già di strutture operative per la trattazione della materia, in virtù della situazione istituzionale esistente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

Commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne

1. È istituita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne, composta da:

- 1) l'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca o suo delegato, che la presiede;
- 2) gli assessori provinciali al ramo o loro delegati;
- 3) il dirigente del settore competente in materia dell'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca;
- 4) il dirigente dello stabilimento ittogenico di Roma o suo delegato;
- 5) un rappresentante delle comunità montane, designato dalla delegazione regionale dell'UNICEM;
- 6) il direttore dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana o suo delegato;
- 7) il dirigente del settore ambiente dell'assessorato regionale lavori pubblici o suo delegato;
- 8) il coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato, o suo delegato;
- 9) tre rappresentanti regionali dei pescatori di mestiere, designati dalle associazioni regionali riconosciute dalle cooperative;
- 10) un rappresentante regionale degli allevatori ittici designato dalle organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 11) quattro rappresentanti regionali dei pescatori dilettanti e sportivi, dei quali due designati dalla FIPS (Federazione italiana pesca sportiva) e due designati dalle altre associazioni operanti a livello regionale;
- 12) un rappresentante designato dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 13) un rappresentante designato dall'unione regionale delle bonifiche;
- 14) un rappresentante designato dalla federazione unitaria sindacale regionale;
- 15) un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche operanti nella Regione;
- 16) un esperto di ittologia dell'università di Roma;
- 17) un esperto di acquacoltura dell'università della Tuscia di Viterbo;
- 18) un rappresentante dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo per il Lazio).

2. La commissione consultiva regionale è costituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca e dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

3. La commissione consultiva ha sede presso l'assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca: essa è convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno due volte l'anno per formulare pareri sull'attività della Regione in materia di pesca.

4. Può essere altresì convocata qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Le sedute della commissione sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri ed in seconda convocazione con l'intervento di un terzo più uno dei membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Svolge le funzioni di segretario della commissione il dirigente dell'ufficio pesca regionale.

7. Il segretario redige processo verbale delle adunanze, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

8. La commissione è convocata mediante avviso inviato a ciascuno dei membri almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di comprovata urgenza detto termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9. La commissione consultiva regionale esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia di pesca e di allevamento ittico nelle acque interne, avanza proposte e suggerimenti per i programmi regionali di ripopolamento ittico, di programmi produttivi, di studi ed indagini sulle acque e sull'ittiofauna e sulla razionale gestione dei corpi idrici ai fini della conservazione delle specie acquatiche e del potenziamento del patrimonio ittico, nonché sulle modalità del coordinamento previsto dall'articolo 9, lettera d), della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, da parte della Giunta regionale, delle attività svolte dalle amministrazioni provinciali nell'ambito delle deleghe ricevute.

10. La commissione, inoltre, propone direttive di carattere generale sulle concessioni di acquacoltura e piscicoltura nonché per la difesa dell'integrità e della qualità delle acque ai fini della conservazione del patrimonio ittico.

Art. 5.

Commissioni consultive provinciali

1. Presso ogni provincia viene istituita una commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne della quale si avvale l'amministrazione provinciale, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o ad essa delegate in materia di pesca, in sostituzione della commissione provinciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1960, n. 1349.

2. La commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne è nominata con provvedimento del presidente della giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composta da:

- 1) il presidente della giunta provinciale o suo delegato che la presiede;
- 2) un esperto dell'ufficio pesca dell'amministrazione provinciale;
- 3) il dirigente del settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca, o suo delegato;
- 4) il dirigente dello stabilimento ittogenico di Roma;
- 5) un rappresentante della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;
- 6) tre rappresentanti dei pescatori di mestiere operanti nella provincia designati dalle associazioni regionali riconosciute dalle cooperative;
- 7) due rappresentanti della federazione italiana pesca sportiva (FIPS) e due rappresentanti delle altre associazioni riconosciute operanti a livello regionale;
- 8) il coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato, o suo delegato;
- 9) il dirigente del settore opere e lavori pubblici o suo delegato;
- 10) un rappresentante designato dalla federazione sindacale unitaria provinciale;
- 11) un rappresentante designato dalle comunità montane;
- 12) un rappresentante dei produttori del settore dell'acquacoltura, ove esistano.

3. Funge da segretario un funzionario provinciale nominato dalla commissione nella prima riunione su proposta del presidente della giunta provinciale.

4. La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

5. Per le modalità di convocazione, la validità delle sedute e delle deliberazioni si applicano le norme di cui al precedente articolo.

6. La commissione consultiva provinciale formula suggerimenti e pareri su tutte le iniziative dell'amministrazione provinciale volte a incrementare e favorire la pesca, i ripopolamenti, la piscicoltura, l'acquacoltura, la tutela dell'ittiofauna e la valorizzazione degli ambienti naturali, esprime pareri sui provvedimenti delle province riguardanti le limitazioni e i divieti temporanei; propone e coordina gli studi e le ricerche sulla consistenza dell'ittiofauna nelle acque pubbliche e private, formula proposte di programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore.

Art. 6.

Programmi

1. Sulla base degli indirizzi di carattere generale emanati dal Consiglio regionale in ossequio al dettato dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1985, n. 68 e sulla base delle proposte ed i suggerimenti della commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4, la Giunta regionale predispone, in conformità con le norme sulle procedure della programmazione di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, di intesa con le amministrazioni provinciali, programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto altresì delle iniziative proposte da comunità montane e comuni nonché da altri operatori pubblici e privati.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, tenendo conto delle proposte e delle iniziative delle amministrazioni provinciali predisporrà la carta ittica regionale ed un piano di settore per la pesca e l'acquacoltura.

3. La carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie da immettere nelle acque interne regionali e per la localizzazione delle attività programmate dalla Regione o attuate dagli enti locali a norma della presente legge.

4. La Regione e le province, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza in materia di pesca, possono avvalersi della collaborazione di istituti ed enti pubblici e privati che svolgono la propria attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura prescelti con motivato provvedimento per la particolare competenza in materia, sempreché non sia possibile provvedere in via prioritaria a mezzo dello stabilimento ittogenico e/o dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 7.

Classificazioni delle acque

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è considerata pesca nelle acque interne quella esercitata nelle acque fluviali e lacuali pubbliche e private comunicanti con quelle pubbliche del territorio della regione Lazio, poste all'interno della linea congiungente i punti foranei esterni delle foci o degli altri sbocchi in mare.

2. Rientrano nelle acque interne gli stagni e i bacini di acqua salsa o salmastra.

3. Agli effetti della pesca, le acque interne della regione Lazio sono classificate in acque principali, quelle che per la loro portata e vastità e per le condizioni fisico-chimiche e biologiche consentono l'esercizio della pesca professionale; tutte le altre acque sono classificate secondarie.

4. Le acque secondarie si dividono in categoria «A», comprendente le acque prevalentemente popolate da salmonidi ed in categoria «B», comprendente le acque prevalentemente popolate da ciprinidi.

5. Sono escluse dalla classificazione di cui al precedente quarto comma, le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, dove l'esercizio della pesca, al fine di salvaguardare la loro destinazione primaria, è soggetto alle particolari norme di cui al successivo Titolo IV.

6. Alla classificazione delle acque interne provvede la Giunta regionale, su proposta delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.

7. La Regione provvede alla pubblicazione di cartografie illustrative della classificazione stessa ed alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del relativo provvedimento.

Art. 8.

Classificazione della pesca

1. La pesca nelle acque pubbliche interne e nelle acque private comunicanti con quelle pubbliche si divide nelle seguenti classi: pesca professionale o di mestiere e pesca sportiva o dilettantistica.

2. La pesca professionale è quella che viene esercitata quale attività di lavoro esclusiva o prevalente a scopo di lucro da pescatori di mestiere in forma singola e associata.

3. La pesca sportiva o dilettantistica è quella che viene esercitata da dilettanti nel tempo libero, per diletto, senza scambio dei prodotti catturati e senza lucro.

4. Per esercitare la pesca professionale o sportiva è fatto obbligo di munirsi della relativa licenza di pesca secondo quanto stabilito al successivo articolo 9 ed essere in regola con il versamento delle tasse sulle concessioni regionali in conformità con le vigenti norme in materia.

5. I cittadini stranieri ed italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca nelle acque interne della regione previo il solo versamento dell'importo relativo alle tasse di concessione regionale e alle soprattasse previste dalle norme regionali. Durante l'esercizio della pesca gli interessati devono essere muniti dell'attestazione del citato versamento nonché del passaporto o altro documento valido per l'accertamento della residenza all'estero. Il versamento suindicato consente l'esercizio della pesca per tre mesi.

6. Coloro i quali intendono esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca e sperimentazione nelle acque interne della regione, devono ottenere apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessorato agricoltura foreste caccia e pesca, previo parere tecnico dello stabilimento ittogenico. L'autorizzazione regionale è rilasciata a persona nominativamente indicata e deve precisare la motivazione, la durata, le acque e le specie per le quali viene concessa nonché le modalità di pesca. Tale autorizzazione esonera dall'obbligo della licenza di pesca, ed è esente dal pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali.

7. Il personale del laboratorio centrale di idrobiologia, dello stabilimento ittogenico di Roma, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni provinciali addetto ai servizi di pesca, nell'esercizio delle sue funzioni, è esonerato dall'obbligo di cui ai commi precedenti, purché munito di documento di riconoscimento dell'amministrazione di appartenenza.

8. Il personale degli enti di cui al precedente settimo comma non è tenuto, nell'esercizio delle proprie funzioni, a munirsi della licenza di pesca, non è quindi dovuto, in tal caso, il pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali.

9. Gli addetti agli impianti di acquacoltura e ai laghetti artificiali di pesca sportiva, le cui acque sono pubbliche o comunicanti con quelle pubbliche, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli impianti e dei laghetti stessi non sono tenuti a munirsi di licenza di pesca e sono esenti dal pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali. I titolari degli impianti di acquacoltura e dei laghetti sportivi debbono comunicare i nominativi degli addetti, con apposito elenco all'amministrazione provinciale competente per territorio e all'ufficio pesca della Regione Lazio che restituiranno una copia dell'elenco stesso, debitamente vistato. Tali elenchi dovranno essere esibiti in caso di controllo.

Art. 9.

Licenza di pesca

1. Possono richiedere la licenza di pesca di tipo «A» o di tipo «B» coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

2. La licenza di pesca può essere richiesta dai minori di anni 18 che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età con l'assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela. In tal caso la licenza di tipo «A» è concessa con la qualifica di apprendista pescatore ed il titolare può esercitare l'attività solo in collaborazione e sotto la responsabilità di un pescatore professionista. L'apprendistato dura fino al compimento del diciottesimo anno di età.

3. Al rilascio della licenza di pesca provvede l'amministrazione provinciale del luogo di residenza del richiedente. La domanda di rilascio della licenza di pesca, indirizzata al presidente della giunta provinciale, deve contenere l'indicazione del nome e cognome, del luogo e data di nascita e della residenza dell'interessato, nonché del tipo di licenza richiesta. Nella domanda l'interessato deve dichiarare espressamente di non aver riportato condanne per reati in materia di pesca e di non essere stato colpito per più di due volte da sanzioni amministrative per violazioni in materia di pesca.

4. La residenza può essere anche comprovata, a norma dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, mediante esibizioni all'ufficio competente di documenti anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti della pubblica amministrazione e contenenti l'attestazione del dato suindicato.

5. Nella domanda di rilascio della licenza di pesca di tipo «A» il richiedente deve inoltre dichiarare che intende esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa.

6. Alla domanda devono essere allegati:

a) due fotografie uguali e recenti, di cui una autenticata dal sindaco o dal notaio o da altro pubblico ufficiale;

b) certificato di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva prevista all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) attestazione del versamento relativo alla tassa e soprattassa di concessione regionale;

d) attestazione del versamento dell'importo corrispondente al costo del libretto;

e) marca da bollo da applicare sulla licenza;

f) assenso dell'esercente la potestà dei genitori o la tutela per i minori di anni 18;

g) per le licenze di tipo «A», copia della domanda di iscrizione nell'elenco di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

7. La licenza di pesca ha la validità su tutto il territorio nazionale per sei anni, subordinatamente al pagamento delle tasse e soprattasse previste dalle vigenti norme in materia di tassa sulle concessioni regionali.

8. La licenza di tipo «A», qualora il richiedente non dimostri di essere già iscritto negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, viene rilasciata con il termine di validità di sei mesi. L'interessato, entro il termine, deve dare prova dell'avvenuta iscrizione nei suindicati elenchi, ai fini della conferma della validità della licenza per sei anni dal momento del rilascio.

9. Le tasse e le soprattasse previste dalle norme vigenti in materia di concessioni regionali vanno corrisposte annualmente.

10. La tassa annuale non è dovuta qualora non si eserciti la pesca nel corso di un intero anno di validità della licenza.

11. Il pescatore è tenuto ad esibire, unitamente alla licenza, le ricevute in conto corrente postale di versamento della prescritta tassa e soprattassa sulle concessioni regionali.

12. In caso di cambiamento di residenza l'interessato deve darne comunicazione all'amministrazione provinciale, territorialmente competente per la nuova residenza, presentando il certificato di residenza, unitamente ad una fotografia. La variazione di residenza deve essere apportata a cura dell'amministrazione provinciale sulla licenza di pesca e comunicata all'amministrazione che ha rilasciato la licenza stessa.

13. L'amministrazione provinciale di nuova residenza provvederà a riportare gli estremi del pescatore nel registro di cui al successivo articolo 10 ed a registrare sul medesimo le eventuali sanzioni subite.

14. Il presidente della giunta provinciale dispone, con atto motivato, sentita la commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne, la reiezione delle domande di rilascio della licenza di pesca, per la durata di un anno, nei confronti di pescatori che abbiano riportato sanzioni amministrative per tre volte, in violazione alle norme in materia di pesca.

Art. 10.

Registri dei pescatori

1. Presso le amministrazioni provinciali sono tenuti appositi registri dei titolari di licenza di pesca, distinti per i tipi di licenza.

2. Nei suddetti registri devono essere trascritti gli estremi del verbale di contestazione della violazione delle norme in materia di pesca.

3. Delle violazioni deve essere fatta apposita annotazione sulla licenza di pesca a cura dell'amministrazione provinciale di residenza del trasgressore.

4. Qualora il pescatore interessato non presentasse entro il termine indicato dall'amministrazione provinciale la licenza di pesca per le relative annotazioni, la licenza stessa può essere revocata. Della revoca è fatta menzione nel registro di pesca e data comunicazione all'interessato ed agli organi di vigilanza in materia di pesca.

5. Il presidente della giunta provinciale, entro quindici giorni dall'avvenuta annotazione sui registri di cui al presente articolo della terza infrazione punibile con sanzione amministrativa commessa dallo stesso pescatore, dispone, con proprio atto motivato, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca sulle acque interne, la sospensione della licenza di pesca rilasciata al trasgressore per un anno ed ordina il ritiro del documento. A tal fine il presidente della giunta provinciale invita il trasgressore, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a consegnare entro quindici giorni la licenza di pesca all'amministrazione provinciale.

6. In caso di inadempienza può essere revocata la licenza di pesca.

7. Della revoca effettuata ai sensi del comma precedente è fatta menzione nel relativo registro di pesca e data comunicazione all'interessato ed agli organi di vigilanza in materia di pesca.

8. Non può essere rilasciata nuova licenza di pesca prima del decorso di un anno dal momento della restituzione della licenza di pesca revocata.

9. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e con sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle sanzioni amministrative e al risarcimento del danno, verrà disposto dal presidente della giunta provinciale competente per territorio il ritiro immediato della licenza di pesca e la preclusione dall'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.

Art. 11.

Strumenti e mezzi di pesca

1. L'esercizio della pesca è consentito esclusivamente con gli attrezzi indicati nell'apposito elenco che il Consiglio regionale, approva con propria deliberazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su parere della commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4.

2. L'elenco deve contenere la descrizione sommaria degli attrezzi con la relativa denominazione, l'indicazione del periodo ed, eventualmente, della località in cui possono essere adoperati, le eventuali modalità d'uso, precisando, per le reti consentite, anche la misura minima delle maglie e le lunghezze e le altezze massime autorizzate.

La maglia delle reti si misura a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

4. Nell'elenco può essere indicato anche il numero massimo dei singoli attrezzi consentiti per ciascun pescatore nonché l'obbligo relativo alla bollatura degli attrezzi stessi; detta bollatura avverrà secondo le modalità e le competenze fissate da ciascuna provincia.

5. La lunghezza e l'altezza massima autorizzata di ciascuna rete non possono essere oltrepassate neppure con l'unione di più reti o parti di esse.

6. Il presidente della provincia dispone, quando se ne ravveda la necessità, opportune indagini per accertare la rispondenza degli attrezzi alle esigenze della pesca tenendo in ogni caso conto della necessità di garantire la riproduzione e la conservazione delle specie ittiche.

7. È vietata la pesca subacquea, la pesca con le mani e la pesca a strappo.

8. È vietato l'uso a scopo sportivo della bilancia di dimensioni superiori a mt. 1,50 per lato.

9. Gli attuali possessori di tali attrezzi non conformi alle misure previste nel precedente comma, dovranno iscriversi in un elenco speciale ad esaurimento tenuto dall'amministrazione provinciale competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per la raccolta del pesce catturato a coloro che esercitano la pesca con la canna, con la bilancia e con la tirlindana.

11. L'uso di esche naturali ed artificiali può essere vietato o limitato, con provvedimento del presidente della giunta provinciale sentita preventivamente la competente commissione consultiva.

12. Nelle acque principali ed in quelle secondarie di categoria «A» è vietato utilizzare la larva di mosca carnaria o bigattino ed esche similari.

13. È fatto divieto di abbandonare esche, o pesce, o rifiuti, a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.

14. La pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue o composti chimici adescanti, o in altre forme, sono vietate durante tutto l'anno.

Art. 12.

Periodo di divieto - Limiti alle dimensioni di pesce pescato

1. Nelle acque pubbliche della regione e nelle acque private collegate con quelle pubbliche è vietata la pesca delle specie sotto elencate aventi lunghezza inferiore a quella indicata e per periodi di tempo a fianco riportati:

Specie	Misura minima cm.	Periodo di divieto
Storione (<i>Acipenser sturio</i>)	60	
Trota Fario (di fiume) (<i>Salmo trutta trutta</i>)	20	Dalle ore 19.00 della prima domenica di ottobre alle ore 6.00 dell'ultima domenica di febbraio
Trota Iridea (<i>Salmo gairdneri</i>)	20	Dalle ore 19.00 della prima domenica di ottobre alle ore 6.00 dell'ultima domenica di febbraio
Trota pescata in lago	25	Dalle ore 9.00 della prima domenica di ottobre alle ore 6.00 dell'ultima domenica di febbraio
Salmerino (<i>Salvelinus fontinalis</i>)	20	Dalle ore 9.00 della prima domenica di ottobre alle ore 6.00 dell'ultima domenica di febbraio
Temolò (<i>Thymallus thymallus</i>)	20	Dal 1° febbraio al 31 marzo
Coregone (<i>Coregonus</i> sp.)	30	Dal 15 dicembre al 30 gennaio
Luccio (<i>Exocoetis lucius</i>)	30	Dal 15 febbraio al 30 marzo
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	20	Dal 15 maggio al 30 giugno
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	25	Dal 15 maggio al 30 giugno
Carpe erbivore	25	
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	25	
Cefali e altre specie di Mugilidi (<i>Mugil</i> spp.)	15	
Pesce persico (<i>Perca fluviatilis</i>)	18	Dal 15 aprile al 30 maggio
Persico-trota (Black bass) (<i>Micropterus salmoides</i>)	20	
Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	25	
Pesce Re (<i>Odontheistes bonariensis</i>)	20	Dal 1° aprile al 15 maggio
Barbo (<i>Barbus barbus plebejus</i>)	18	Dal 15 maggio al 30 giugno

2. Le lunghezze minime totali dei pesci si misurano dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

3. Gli esemplari degli animali acquatici di dimensioni inferiori a quelle sopraindicate, eventualmente catturati, devono essere rimessi in acqua con cura, slamati, provvedendo, se del caso, al taglio della lenza.

4. Per le specie marine oggetto di pesca catturate in acque interne, valgono le misure stabilite dalle disposizioni in materia di pesca marittima.

5. Durante i periodi di divieto è altresì proibito il commercio delle uova salvo quanto disposto dal successivo articolo 13.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4, possono essere modificati od integrati le misure minime e i periodi di divieto ogni qualvolta ciò sia necessario alla tutela delle specie acquatiche e dell'ambiente.

Art. 13.

Pesca in epoca di divieto

1. La pesca a scopo di fecondazione artificiale è autorizzata, per la durata non superiore alla stagione riproduttiva delle specie ittiche interessate dietro domanda di regolare permesso, dal Presidente della Giunta regionale e su parere tecnico dello stabilimento ittiogenico cui è demandato il compito di verifica tecnica delle operazioni. La verifica tecnica delle operazioni può essere svolta anche dalle amministrazioni provinciali, nei rispettivi territori.

2. Nella domanda di permesso devono essere indicati:

a) l'impianto in cui verranno poste in incubazione le uova fecondate e le relative caratteristiche e potenzialità;

b) la specie ittica oggetto della fecondazione artificiale;

c) il corso e lo specchio d'acqua ove si intende esercitare la pesca e gli attrezzi usati per la cattura dei riproduttori;

d) i nominativi delle persone addette all'operazione di fecondazione artificiale.

3. Le persone di cui al punto d) del precedente secondo comma devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto presso l'amministrazione provinciale previa prova teorica e pratica di capacità da espletare alla presenza di una apposita commissione tecnica composta da un rappresentante dell'amministrazione provinciale stessa e da un rappresentante dello stabilimento ittiogenico.

4. Il Presidente della Giunta regionale detta le prescrizioni che devono essere osservate perché l'esercizio della facoltà concessa non sia rivolto ad altro fine.

5. La mancata osservanza delle disposizioni prescritte comporta sia la decadenza dell'autorizzazione che il procedimento di recupero, amministrativo o contenzioso, di quanto preventivamente realizzato dalla pesca illegittima.

6. Il permesso di cui al presente articolo non è obbligatorio negli impianti di acquacoltura e di bacini di pesca sportiva il cui collegamento con le acque pubbliche, ai fini della pesca, è impedito da grigliati o altri manufatti.

7. Le amministrazioni provinciali emaneranno disposizioni per il controllo del pesce immesso al commercio e pescato in epoca di divieto.

8. Nei periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi della qualità e della provenienza sopra indicata non possono formare oggetto di commercio, di trasporto o di smercio nei pubblici esercizi salvo quanto disposto dai commi successivi del presente articolo.

9. Nei periodi di divieto, per il commercio e il trasporto dei prodotti della pesca derivanti da acque, private non collegate alle pubbliche ai fini del passaggio della fauna ittica, è necessaria una certificazione indicante la provenienza dei prodotti stessi rilasciata alla ditta esercente le acque private.

10. I divieti di commercio, trasporto e smercio nei pubblici esercizi, non si applicano ai pesci che siano stati oggetto di fecondazione artificiale purché accompagnati dal certificato di provenienza dell'incubatoio al quale sono state conferite le uova fecondate.

Art. 14.

Norme generali per l'esercizio della pesca

1. La pesca sportiva è vietata nelle ore notturne e precisamente da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima dell'alba.

2. Nei corpi idrici adiacenti al mare e dove, comunque, è prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca sportiva è consentita senza limitazioni di orario.

3. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali condizioni.

4. La pesca dei salmonidi è limitata a non più di sei esemplari a giornata per pescatore sportivo.

5. La pesca dei lucci è limitata a non più di cinque esemplari a giornata per pescatore sportivo.

6. La pesca dei barbi, dei cavedani, delle carpe e delle tinche è limitata a non più di dieci esemplari per ciascuna specie a giornata per pescatore sportivo.

7. Per le altre specie il quantitativo giornaliero pescato non può superare cinque chilogrammi per ciascun pescatore sportivo.

8. Nessuna limitazione di cattura è posta per i pescatori professionisti, in ordine all'orario e alle quantità.

9. Nelle acque pubbliche, il posto di pesca spetta al primo occupante per tutto, il tempo in cui questi esercita la pesca.

10. Salvo motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse o di tutela di produzioni agricole e dell'acquacoltura, è sempre consentito l'accesso agli argini per l'esercizio della pesca, seguendo i sentieri e passi esistenti o camminando quando necessario lungo i margini dei terreni coltivati, comunque mai attraversando campi in attualità di coltura.

11. I pescatori in esercizio di pesca con la canna debbono stare ad una distanza di rispetto di almeno dieci metri l'uno dall'altro.

12. La distanza tra due apparecchi di pesca collocati in un corso o bacino d'acqua non deve essere inferiore al doppio della lunghezza del più grande di essi. La stessa distanza si applica in caso di bilance.

13. È vietato l'esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motori.

14. L'uso del motore è consentito esclusivamente per recarsi sul posto di pesca ad eccezione che per gli agenti di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni.

15. È vietata la pesca con la dinamite o con altre materie esplodenti e con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto ed indiretto di uccisione o di stordimento dei pesci.

16. È vietato altresì gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse ed a stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

17. Sono inoltre vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi ed uccisi.

18. È vietata, altresì, la detenzione nelle vicinanze di acque pubbliche e delle acque private comunicanti con quelle pubbliche e sulle relative rive, delle sostanze di cui al precedente sedicesimo comma.

19. La pesca con l'ausilio di energia elettrica è consentita esclusivamente all'interno di impianti di acquacoltura o per scopi scientifici ai sensi del precedente articolo 8.

20. È vietato collocare reti o apparecchi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque interne occupando più di metà dello specchio acqueo esistente al momento della pesca. La misura dello specchio acqueo va presa a riva ad angolo retto.

21. I corsi d'acqua di larghezza inferiore a metri due dovranno essere lasciati liberi per un tratto di larghezza non inferiore ad un metro.

22. Tale divieto non si applica ai bacini in cui si pratica l'allevamento del pesce.

23. È vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi ed i bacini di acqua o divergendoli, ovvero occupandoli con opere stabili di qualsiasi natura, oppure sommovendo il fondo delle acque, salvo che ciò sia proprio di un tipo di pesca esercitato con attrezzo consentito a norma del precedente articolo 11. L'esercizio della pesca è altresì vietato durante la cosiddetta «asciutta» completa o incompleta, anche se essa è dovuta al prosciugamento di bacini o corso d'acqua legalmente effettuato.

24. È vietato adoperare o comunque collocare reti od altri attrezzi da pesca, escluse la canna e la lenza a-mano, ad una distanza inferiore a quaranta metri, a monte e a valle, da scale di montà per i pesci, da griglie o simili, dalle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei corsi d'acqua, dalle cascate e da qualsiasi altro tipo di manufatto.

25. Durante il periodo di esercizio venatorio gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno centocinquanta metri dagli appostamenti fissi di caccia.

TITOLO III

GESTIONE E TUTELA DELLE ACQUE NOVELLAME - RIPOPOLAMENTI ITTICI

Art. 15.

Gestione e tutela delle acque

1. L'amministrazione provinciale ogni triennio, avvalendosi anche del personale tecnico dello stabilimento ittiogenico, effettua accertamenti sulle località di frega dei pesci. Sulla base di detti accertamenti, il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne determina le località di frega dei pesci, dandone comunicazione all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni all'estrazione o rimozione di ghiaia ed indicando le precauzioni necessarie a salvaguardia della fauna ittica.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne, può vietare o limitare la pesca in bacini o corsi d'acqua che siano stati destinati a sperimentazioni ittiche.

3. Il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne:

a) può vietare l'esercizio della pesca per determinati periodi di tempo, per determinate località e per determinate specie, ai fini della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico;

b) può istituire zone di pesca controllata o sperimentale. Su tali zone, che non potranno superare il 25 per cento delle acque pubbliche presenti nel territorio provinciale, può essere autorizzato l'esercizio della pesca in deroga alle norme vigenti;

c) può stabilire restrizioni di luogo e di tempo a tutela della pescosità;

d) può, previ accertamenti tecnici effettuati con la collaborazione dello stabilimento ittiogenico, ridurre la distanza stabilita al ventiquattresimo comma del precedente articolo 14 in considerazione delle speciali contingenze dei luoghi, purché il manufatto non determini un effettivo ostacolo alla risalita del pesce.

4. La Regione, di fronte ad accertate esigenze tecniche di interesse generale, connessa con la tutela del patrimonio ittico vivente nelle acque interne del Lazio, provvede a vietare la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle specie stesse, limitazioni di tempo, di luoghi, di quantità, di misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi da pesca, all'uso di esche, di pasturazioni, ovvero a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi. Qualora l'equilibrio biologico risulti invece turbato dal popolamento eccessivo di una o più specie ittiche, la Regione provvede ad emanare norme volte alla limitazione della presenza di dette specie.

5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono assunti sentite le province territorialmente interessate, o su proposta di queste.

6. I divieti stabiliti ai sensi del presente articolo debbono essere chiaramente indicati con apposita segnaletica, da installarsi nei luoghi idonei e visibili a cura dell'amministrazione provinciale interessata.

Art. 16.

Pesca del pesce novello

1. La Regione Lazio, a tutela della montata naturale delle specie curaline dal mare, dove possibile e per garantire la razionale raccolta del novellame per ripopolamento delle acque interne e per allevamento, favorisce, di intesa con il Ministero della marina mercantile, ai sensi del decreto ministeriale 10 dicembre 1981, la istituzione di zone di rispetto esterne alle foci dei fiumi o canali in genere.

2. Promuove con le regioni le cui coste confinano con quelle laziali intese per uniformare la tutela del novellame e le norme che ne regolano la cattura.

3. Si considera novello il pesce avente lunghezza inferiore a cm 7, estesa a cm 12 per *Mugil spp.* e *Sparus aurata* e al disotto della misura di cui all'articolo 12 per i ragani di anguilla.

4. La pesca del pesce novello è consentita esclusivamente allo stato vivo. Il pesce novello pescato deve essere destinato ai ripopolamenti, delle acque interne ed agli allevamenti.

5. Presso le amministrazioni provinciali interessate è istituito un apposito registro nel quale, dietro richiesta degli interessati, sono iscritti coloro che intendono esercitare la pesca del pesce novello allo stato vivo.

6. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:

a) la denominazione della ditta che richiede l'iscrizione;

b) le attrezzature di cui la ditta stessa dispone per la cattura, la conservazione ed il trasporto del pesce allo stato vivo.

7. L'iscrizione al registro di cui al precedente sesto comma è disposta con decreto del presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, previo accertamento congiunto dell'amministrazione provinciale competente è dello stabilimento ittiogenico che l'interessato sia in possesso delle attrezzature idonee per tale tipo di pesca, per il mantenimento o il trasporto allo stato vivo del pesce pescato. Alla ditta richiedente è rilasciata l'attestazione dell'avvenuta iscrizione.

8. La pesca del pesce novello è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del presidente della giunta provinciale competente per territorio a coloro che sono iscritti nel registro previsto dalla presente legge.

9. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente ottavo comma, indirizzata al presidente della giunta provinciale, debbono essere indicati gli estremi della iscrizione nel registro previsto nel quinto comma del presente articolo, il corso o specchio d'acqua in cui si intende effettuare la pesca, il tipo di attrezzatura e le modalità della pesca, le specie di pesce novello che si intendono catturare, le località di deposito, i nominativi dei soggetti incaricati dell'esercizio della pesca.

10. I soggetti incaricati dell'esercizio della pesca debbono essere in possesso della licenza di tipo «A».

11. Ogni variazione in ordine ai soggetti indicati nel precedente decimo comma deve essere tempestivamente comunicata al presidente della giunta provinciale.

12. Nell'autorizzazione devono essere precisati:

a) il periodo di validità (non superiore a mesi sei);

b) i nominativi delle persone incaricate dell'esercizio della pesca del pesce novello;

c) i luoghi di pesca e di deposito;

d) i tipi di attrezzi da usarsi per la pesca;

e) le modalità di trasporto e i dati relativi agli automezzi adibiti al trasporto stesso;

f) le registrazioni obbligatorie relative al pesce pescato, all'utilizzazione ed al trasporto dello stesso.

13. Per le esigenze del ripopolamento delle acque interne regionali sono altresì previsti condizioni ed oneri conformemente alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.

14. È istituito presso l'ufficio pesca della regione Lazio un archivio per la raccolta delle autorizzazioni all'esercizio della pesca del novellame annualmente rilasciate dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Art. 17.

Commercio e trasporto del novellame raccolto in natura

1. Di ciascuna compravendita di novellame dovrà essere redatto in duplice copia, su moduli forniti dall'amministrazione provinciale, un verbale composto di due parti; di cui una compilata a cura del titolare della prescritta autorizzazione provinciale e l'altra a cura dell'acquirente, concernenti la prima l'atto di vendita e la seconda l'atto di utilizzo del

novellame da parte dell'acquirente stesso. La prima parte dovrà essere inviata dal titolare dell'autorizzazione, entro dieci giorni dall'operazione di vendita, all'amministrazione provinciale, la seconda parte dovrà essere inviata dall'acquirente alla stessa amministrazione provinciale entro trenta giorni dall'acquisto. In caso di utilizzazione diretta del novellame da parte del titolare dell'autorizzazione per propri impianti di piscicoltura, il verbale nelle sue due parti, verrà redatto ed inviato all'amministrazione provinciale a cura del titolare stesso.

2. Il novellame, durante il trasporto, deve essere accompagnato da una bolletta da cui risulti la provenienza, la qualità, il quantitativo e la destinazione. Il trasporto deve essere effettuato con recipienti muniti di impianto di erogazione di ossigeno o aria.

Art. 18.

Deroghe all'esercizio della pesca

1. Il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dello stabilimento ittiogenico di Roma, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana, dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni provinciali addetto ai servizi di pesca, non è soggetto ai divieti previsti dalla presente legge durante l'esercizio delle proprie funzioni purché munito di documento di riconoscimento dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva per la pesca nelle acque interne, può consentire deroghe alle norme vigenti in materia di disciplina della pesca per l'esercizio di operazioni scientifiche o esperimenti di pesca, su conforme parere della giunta provinciale competente per territorio.

3. L'esercizio della pesca nei periodi di divieti stabiliti nel precedente articolo 12 può essere autorizzato per scopi di studio o di piscicoltura solo agli istituti specializzati in materia.

Art. 19.

Ripopolamenti ittici

1. Nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore, entro il mese di maggio di ciascun anno le amministrazioni provinciali, tenuto conto delle proposte e dei suggerimenti della commissione consultiva provinciale per la pesca in acque interne propongono all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca i programmi di ripopolamento ittico per l'anno successivo. Sulla base delle proposte provinciali l'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca, predispone, sentita la commissione consultiva regionale, il programma regionale di ripopolamento ittico che la Giunta regionale approva con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare permanente nelle more della istituzione della commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.

2. Le associazioni e le organizzazioni dei pescatori possono effettuare opere di ripopolamento nell'ambito del programma approvato previa autorizzazione del presidente della giunta provinciale competente.

3. Di ciascuna semina è data tempestiva comunicazione all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca.

4. Alle operazioni di ripopolamento deve presenziare personale tecnico incaricato dell'amministrazione provinciale competente per territorio.

5. L'immissione di una nuova specie ittica o di altro animale acquatico nelle acque pubbliche e nelle acque private comunicanti con le pubbliche ai fini del passaggio del pesce deve essere espressamente autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale e su parere tecnico dello stabilimento ittiogenico.

6. Le eventuali autorizzazioni saranno corredate di indicazioni relative ai periodi di pesca e misure minime consentite.

7. Le province possono istituire zone di ripopolamento ittico in cui sarà fatto divieto di qualsiasi attività di pesca per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre. Tali zone, delimitate a mezzo tabellazione posta a cura della provincia, devono essere in numero ed estensione sufficienti a garantire l'incremento dell'indice di pescosità.

Art. 20.

Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua

1. I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce, ove sia necessario per il mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche presenti.

Art. 21.

Concessione di derivazioni di acque pubbliche Norme e tutela della fauna ittica

1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di mm 20, allo scopo di impedire il passaggio di pesce.

2. Fanno eccezione le griglie poste nei punti di presa delle derivazioni dell'ENEL e dei consorzi di irrigazione e bonifica.

3. Gli organi che nel quadro delle competenze regionali rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere dell'immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario.

4. Copia delle concessioni e dei disciplinari viene trasmessa dagli uffici competenti alle province.

5. Il presidente della provincia territorialmente competente, accertata la mancata osservanza da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, richiede agli uffici che hanno rilasciato la concessione, la revoca della stessa e l'immediata sospensione della derivazione.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA

Art. 22.

Generalità

1. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca nelle acque di bonifica è delegato alle province.

2. Nel rispetto delle norme del presente titolo l'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è consentito ai pescatori in possesso di licenza di tipo «B» ed è gratuito.

Art. 23.

Elenchi delle acque di bonifica non aperte alla pesca

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, d'intesa con l'ente locale delegato, definiscono gli elenchi delle acque dei canali e bacini ricadenti nelle rispettive giurisdizioni idrauliche, dove l'esercizio della pesca può arrecare danno agli impianti e pertanto contrasta con la destinazione primaria delle strutture di bonifica.

2. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica ricadenti negli elenchi di cui al precedente comma è vietato. In tali acque può essere catturato il materiale ittico esistente, d'intesa con gli enti di bonifica competenti, per scopi di ripopolamento od ittiogenici, nell'ambito dei programmi di ripopolamento ittico di cui al precedente articolo 19.

Art. 24.

Acque di bonifica riservate alla pesca professionale

1. Nei comuni territorialmente interessati alle acque di bonifica, a favore dei pescatori di professione iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, può essere riservata parte delle acque non comprese negli elenchi di cui agli articoli 23, secondo comma e 26, sesto comma, della presente legge tenuto conto delle caratteristiche di portata e di pescosità naturale.

Art. 25.

Gestione della pesca

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le province ed i consorzi di bonifica territorialmente interessati, classifica le acque di bonifica ricadenti nel territorio del Lazio ai sensi del precedente articolo 7.

2. Per la gestione dei bacini di pesca di cui al precedente comma, le province territorialmente interessate coordinano le proprie attività nell'ambito della programmazione regionale.

Art. 26.

Attrezzi consentiti e loro uso

1. Nelle acque di bonifica non comprese negli elenchi di cui al precedente articolo 23 la pesca è consentita solamente con l'uso dei seguenti attrezzi e secondo le modalità di impiego sotto specificate:

1) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di dieci metri, armate ciascuna con non più di tre ami;

2) una bilancia con lato massimo della rete di mt 1,50, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 10.

2. L'uso di detti attrezzi è consentito solamente da riva e con i piedi all'asciutto.

3. È proibito l'uso della bilancia «guadando» o «ranzando», ovvero appendendola ad una fune tesa attraverso il corso d'acqua. Ne è altresì proibito l'uso quando la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore ai tre metri.

4. Nei soli corpi idrici adiacenti al mare, e dove comunque è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentito l'uso del bilancione secondo le norme di cui al precedente articolo 11. In tali acque è ammesso che il lato della rete prossimo alla riva cada da questa ad una distanza inferiore ai mt 5.

5. La pesca da natante è sempre vietata.

6. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano le condizioni di cui al precedente quarto comma.

Art. 27.

Orari e divieti particolari di pesca

1. Nei corpi idrici adiacenti, al mare e dove, comunque, prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca portiva è consentita senza limitazione di orario.

2. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali condizioni.

3. Il presidente della giunta provinciale, in riferimento a motivate esigenze dell'ente di bonifica di cui al precedente articolo 23 ed al regime idraulico che viene attuato nei canali e bacini, può disporre il divieto temporaneo della pesca. Può altresì disporre il divieto di pesca con bilancia.

Art. 28.

Accesso ai canali

1. Le sommità, originali ed i relativi accessi dove è consentito il passaggio, possono essere percorsi dai pescatori solo a piedi, o con biciclette, o con ciclomotori con 50 cc.

2. È fatta eccezione quando sugli argini, e loro accessi, esistono strade rotabili.

3. È interdetto ai pescatori l'accesso a tutti gli impianti di sollevamento, botti, sifoni, manufatti di sbarramento e di derivazioni ad uso irriguo ed aree loro pertinenti.

4. Sono vietati atti che possano comunque arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica, e particolarmente al cotico erboso. È altresì vietato provocare in qualsiasi modo modificazioni del livello delle acque.

5. In corrispondenza degli accessi principali ai canali di bonifica e nei luoghi ritenuti più opportuni, devono essere apposte, a cura delle amministrazioni provinciali competenti, tabelle riportanti la scritta «Regione Lazio - Pesca in acque di bonifica a norma della legge regionale (estremi della presente legge) - articoli 22 e seguenti».

6. Anche in corrispondenza degli accessi alle acque di bonifica ove è vietata la pesca ai sensi del precedente articolo 23 e degli impianti di cui al terzo comma del presente articolo, devono essere apposte tabelle recanti la scritta: «Regione Lazio - Divieto permanente di pesca - articolo 28 della legge regionale (estremi della presente legge)».

Art. 29.

Variazioni del regime idraulico e salvaguardia del patrimonio ittico - Ripopolamenti ittici

1. Gli enti di bonifica, per assicurare le preminenti funzioni dello scolo e dell'espansione delle acque, provvederanno alle necessarie variazioni del regime idraulico, nonché a tutte le operazioni connesse

all'esercizio ed alla manutenzione delle opere avendo cura, quando possibile, e d'intesa con la provincia territorialmente competente, di salvaguardare il patrimonio ittico senza peraltro assumersi nessuna responsabilità nella qualità e nella quantità delle acque, salvo gli adempimenti previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e della normativa regionale in materia.

2. Il pesce dei canali che vengono posti in asciutto verrà convogliato in canali idonei alla stabulazione, ove siano individuabili.

3. La provincia provvede a proprio carico alle operazioni di recupero del pesce d'intesa con l'ente di bonifica.

4. La Regione e le province, nell'ambito dei programmi regionali di ripopolamento delle acque interne, promuovono, d'intesa con gli enti di bonifica territorialmente competenti, il ripopolamento ittico e, dove possibile, il diserbo biologico dei canali di bonifica mediante immissioni di idonee specie di fauna acquatica.

TITOLO V

GARE DI PESCA SPORTIVA. LAGHETTI SPORTIVI E PISCICOLTURE ALL'INTERNO DI PROPRIETÀ PRIVATA

Art. 30.

Manifestazione e gare di pesca sportiva

1. La giunta provinciale, sentita la commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne, determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, i tratti dei corsi o dei bacini di acqua pubblica non soggetti a diritti esclusivi di pesca, nei quali possono svolgersi manifestazioni e gare di pesca sportiva, indicando gli obblighi cui debbono ottemperare gli organizzatori ed i partecipanti alle gare.

2. Le associazioni che intendono organizzare manifestazioni e gare di pesca sportiva sui tratti determinati con le modalità di cui al precedente comma devono presentare al presidente della giunta provinciale apposita domanda almeno trenta giorni prima della data della gara o manifestazione.

3. Il presidente della giunta provinciale rilascia l'autorizzazione indicando gli obblighi ai quali gli organizzatori debbono sottostare ed il tempo di chiusura alla libera pesca che comunque non può essere superiore a giorni tre. L'autorizzazione deve altresì indicare il giorno, i campi di gara, il numero massimo dei pescatori ammissibili ed eventuali obblighi igienici cui sono tenuti gli organizzatori.

4. I campi di gara dovranno essere palinati a cura degli organizzatori.

5. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante le gare nonché della pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze.

6. È vietata comunque, la reimmissione nel corso d'acqua del pesce pescato durante la gara.

7. Le amministrazioni provinciali, su istanza delle associazioni dei pescatori sportivi e d'intesa con il competente ente di bonifica, possono indicare canali o tratti di essi, quali campi di gara permanenti. In tali acque è esclusa la pesca con l'uso della bilancia e lo svolgimento delle gare avviene secondo le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo. Viene inoltre disposta l'apposizione di tabelle, a norma del precedente articolo 28, recanti la scritta: «Regione Lazio - Acque di bonifica - Campo di gara permanente — Pesca consentita a norma della legge regionale (estremi della presente legge) — articolo 30».

Art. 31.

Esercizio della pesca nei laghetti sportivi e nelle piscicoltura

1. La pesca esercitata nei laghetti sportivi e nelle piscicoltura, esistenti all'interno di aree di proprietà privata e le cui acque sono comunicanti con corpi idrici pubblici, iscritti in apposito elenco tenuto presso l'amministrazione provinciale competente per territorio, non è soggetta alle norme previste dalla presente legge, fatta eccezione per le disposizioni seguenti:

a) il posto di pesca spetta al primo occupante per tutto il tempo in cui questi esercita la pesca;

b) è vietato l'esercizio della pesca sportiva con natanti trainati da motore, l'uso del motore è consentito esclusivamente per recarsi sul posto di pesca;

c) è vietato l'uso e la detenzione della dinamite o di altre materie esplodenti e l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto ed indiretto di uccisione o di stordimento dei pesci, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14;

d) è vietato gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse e a stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici;

e) è vietato il commercio degli animali così storditi ed uccisi;

f) il pesce che il titolare dell'esercizio della pesca a pagamento offre alla cattura, non deve essere di misura inferiore a quella minima ammessa dal precedente articolo 12.

Per l'iscrizione di cui al precedente comma, il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, può imporre prescrizioni dirette ad impedire la possibilità del passaggio del pesce tra le acque pubbliche e quelle dei laghetti e delle piscicoltura.

3. Nei laghetti le cui acque non sono comunicanti direttamente con le acque pubbliche l'esercizio della pesca non è soggetto alle norme previste dalla presente legge, fatta eccezione per le disposizioni di cui al precedente primo comma.

Art.

Commercio e trasporto dei prodotti ittici

1. Per il trasporto ed il commercio dei prodotti della pesca derivanti dalle acque di cui al precedente articolo 31, nei periodi di divieto di cui al precedente articolo 11 è necessaria una certificazione indicante la provenienza dei prodotti stessi, rilasciata dalla ditta titolare delle acque in questione.

TITOLO VI

CONCESSIONI A SCOPO DI PISCICOLTURA

Art. 33.

Generalità

1. Le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura possono essere rilasciate a soggetti privati in tratti di corsi o piccoli bacini di acque interne secondarie prive o povere di animali acquatici di importanza economica esclusivamente quando hanno per oggetto l'esecuzione di impianti di acquacoltura o di impianti di incubatoi ittigenici e delle opere connesse per il ripopolamento delle acque e nel limite massimo del 10 per cento delle acque secondarie pubbliche di ogni provincia.

La concessione è soggetta alla tassa di rilascio prevista dalle norme regionali in materia di tasse sulle concessioni regionali.

2. Per le acque principali le concessioni possono essere rilasciate nel limite massimo del 5 per cento delle acque pubbliche principali di ogni provincia, con priorità alle cooperative.

Non è sufficiente per ottenere la concessione lo scopo di provvedere ai soli lavori di immissione dei pesci.

4. Le concessioni consentono l'esclusività della pesca, possono avere la durata massima di anni cinque e possono essere rinnovate. Possono essere revocate in ogni tempo per ragioni di prevalente interesse pubblico.

5. Le domande per la concessione di cui ai precedenti commi sono presentate all'ufficio pesca della Regione Lazio e all'amministrazione provinciale territorialmente competente.

6. Nella domanda di cui al precedente quinto comma devono essere indicati:

a) la zona dell'acqua pubblica, debitamente delimitata, sulla quale si chiede la concessione;

b) i motivi per i quali si richiede la concessione;

c) la durata, che non potrà, comunque essere superiore a cinque anni;

d) il programma tecnico-finanziario delle opere ittigeniche e di acquacoltura;

e) la dichiarazione di impegnarsi a prestare cauzione a garanzia degli obblighi assunti.

7. La domanda deve essere corredata:

1) dei tipi e delle illustrazioni grafiche;

2) di ogni documento idoneo a motivare la concessione richiesta, nonché a dimostrare la possibilità di conseguire gli scopi;

3) di tanti estratti della domanda quanti sono i comuni interessati, ai fini della pubblicazione *ad opponendum* di cui al successivo articolo 34.

8. Qualora più domande abbiano per oggetto la medesima concessione è preferita quella che offre maggiori garanzie per una migliore e più sollecita attuazione delle opere di piscicoltura, avuto riguardo ai mezzi finanziari ed alla organizzazione tecnica dell'impresa.

9. Gli esercenti bacini artificiali, alimentati da acque pubbliche, sono preferiti nella concessione delle acque stesse a scopo di piscicoltura.

10. Il Consiglio regionale potrà ulteriormente regolamentare la materia delle concessioni di piscicoltura.

Art. 34.

Norme generali per la concessione

1. Il presidente della giunta provinciale dispone la pubblicazione della domanda mediante affissione dell'estratto della stessa, fornito dal richiedente ed a spese del medesimo, all'albo pretorio dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi.

2. Entro questo termine chiunque abbia interesse può proporre opposizione al presidente della giunta provinciale.

3. Sulle eventuali opposizioni presentate decide il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva per la pesca nelle acque interne, entro sessanta giorni.

4. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione di cui al precedente primo comma, od alla decisione sulle opposizioni, l'amministrazione provinciale competente provvede all'istruttoria relativa avvalendosi della collaborazione del settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca e dello stabilimento ittigenico.

5. Nel caso in cui la concessione comporti derivazioni di acque o la costruzione di eventuali opere interessanti gli alvei e le sponde, la concessione medesima potrà essere rilasciata previa acquisizione dei relativi provvedimenti autorizzativi emessi dagli organi competenti.

Art.

Disciplinare di concessione

1. Compiuta l'istruttoria di cui al precedente articolo 34, l'amministrazione provinciale provvede a redigere la proposta di disciplinare di concessione sulla quale debbono obbligatoriamente essere riportati:

a) cognome, nome o ragione sociale del richiedente la concessione;

b) codice fiscale o partita IVA dello stesso;

c) il comune o i comuni dove si trova la zona di acqua cui la concessione richiesta si riferisce e ogni altra notizia necessaria per precisare la località ed i confini;

d) lo scopo, la decorrenza e la durata della concessione ed il termine per eseguire le opere ittigeniche;

e) l'ammontare del canone e della cauzione, le modalità e le scadenze dei pagamenti;

f) le condizioni alle quali la concessione viene subordinata con riferimento alla piscicoltura, all'esercizio della pesca e alla pulizia delle acque, agli interessi di terzi e ad altri interessi pubblici;

g) la regolamentazione relativa all'ammissione alla pesca con la sola lenza nelle acque costituenti la riserva, fatta eccezione per i tratti adibiti agli allevamenti ittici a mezzo di speciali manufatti;

h) il numero dei segnali, con l'indicazione della località, da apporre, a spese del concessionario, lungo i limiti delle acque pubbliche, oggetto della concessione;

i) la devoluzione della cauzione in caso di decadenza o di revoca della concessione;

l) il carattere obbligatorio delle disposizioni previste nel presente titolo VI.

2. Alla proposta di disciplinare debbono essere allegati i tipi e le illustrazioni grafiche con le indicazioni di cui alla precedente lettera c).

Art. 36.

Provvedimento di concessione

1. Entro il termine massimo di centoventi giorni dal ricevimento della domanda di concessione, l'amministrazione provinciale trasmette la propria proposta all'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca che provvede alle eventuali verifiche occorrenti, e se del caso, all'acquisizione del parere di cui al terzo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, delibera la concessione ed il relativo disciplinare.

3. La concessione viene rilasciata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 37.

Condizioni e limiti della concessione

1. Il canone della concessione rilasciata fissato con il provvedimento della Giunta regionale deve essere pagato anticipatamente ogni anno a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il concessionario deve prestare cauzione in numerario o in titoli di rendita pubblica, ovvero fornire fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Il relativo importo deve, di regola, corrispondere a due annualità del canone.

3. Ogni concessione si intende sempre rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi ed alle seguenti condizioni:

a) la concessione è limitata alla zona acquea, alla durata ed all'uso determinati nel relativo provvedimento;

b) il suo esercizio è soggetto alle norme per la disciplina della pesca, alle disposizioni sulle acque pubbliche e ad ogni altra disposizione eventualmente imposta dalle competenti autorità nell'interesse pubblico;

c) l'esecuzione delle opere interessanti gli alvei e le sponde e gli interventi sugli stessi che possono modificare il flusso delle acque, sono subordinati al parere favorevole del settore opere e lavori pubblici competente per territorio;

d) la concessione cessa di pieno diritto alla scadenza del termine stabilito nel relativo provvedimento senza necessità di disdetta; la richiesta di rinnovo deve essere presentata sei mesi prima della scadenza stabilita;

e) la concessione non è cedibile né rinunciabile senza il preventivo consenso scritto dall'autorità concedente;

f) quando il regime di un corso, o di un bacino di acqua pubblica, sia modificato per cause naturali o per esecuzione di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, il concessionario non ha diritto ad alcuna indennità salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuzione o soppressione della utilizzazione dell'acqua;

g) in caso di rinuncia consentita, di revoca o di decadenza il concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo in misura proporzionale per dodicesimi, ai mesi e/o frazioni di mesi di fruizione.

Art. 38.

Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade dalla concessione:

a) per mancato uso per un intero anno o per cattivo uso in relazione ai fini della concessione;

b) per mancato pagamento del canone, anche per una sola annualità;

c) per inosservanza delle disposizioni legislative o regolamentari in vigore;

d) per inosservanza delle norme del disciplinare.

2. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, sentita l'amministrazione provinciale competente per territorio, previa diffida di due mesi all'interessato.

3. Il relativo provvedimento è notificato al concessionario decaduto.

Art. 39.

Cessazione delle concessioni di acquacoltura

1. Le concessioni di acquacoltura in acque pubbliche previste dall'articolo 11 del testo unico dell'8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1193, cessano alla scadenza.

Art. 40.

Diritti esclusivi di pesca

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche del Lazio è libero, salvo il caso in cui su dette acque esistano vincoli per altri fini ovvero diritti esclusivi di pesca.

2. Le amministrazioni provinciali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.

3. A tal fine, tutti i soggetti, pubblici o privati, che ne siano titolari, sono obbligati a darne comunicazione alla provincia competente entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge producendo la documentazione probatoria. L'omessa comunicazione e documentazione del diritto esclusivo vantato equivale a definitiva rinuncia del diritto medesimo.

4. L'espropriazione degli esistenti diritti esclusivi di pesca può essere disposta dalla Giunta regionale su richiesta dell'amministrazione provinciale territorialmente competente, con l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia.

5. I titolari dei diritti esclusivi di pesca sono tenuti a presentare all'amministrazione provinciale competente per territorio entro il mese di agosto di ogni anno il programma della pesca, della vigilanza e dei ripopolamenti da attuare nell'anno successivo.

6. Entro il 31 ottobre successivo l'amministrazione provinciale comunica al titolare la propria decisione in ordine al programma proposto. In caso di mancata comunicazione della decisione, il programma si intende approvato.

7. L'amministrazione provinciale provvede per gli opportuni controlli sull'attuazione delle attività di ripopolamento e di pesca.

8. Il titolare del diritto esclusivo di pesca ha l'obbligo di apporre cartelli indicatori ben visibili nella zona di pesca riservata.

9. L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca è disciplinato dalle norme di cui al titolo II della presente legge.

Art. 41.

Diritti esclusivi di pesca delle province

1. Le province possono aprire al libero esercizio della pesca, secondo le norme della presente legge, le acque oggetto di diritti esclusivi trasferiti al demanio provinciale a norma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 42.

Agenti di vigilanza

1. La vigilanza sull'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche e in quelle private e sul commercio dei prodotti ittici viene esercitata dal Corpo forestale dello Stato, dagli agenti giurati delle amministrazioni provinciali, da dipendenti regionali espressamente incaricati dal Presidente della Giunta regionale, nonché dalle guardie giurate di cui ai successivi commi.

2. I comuni, le associazioni e chiunque ne abbia interesse possono nominare, e mantenere a proprie spese, guardie giurate per concorrere alla vigilanza in materia di pesca sia sulle acque pubbliche che su quelle private.

3. Le guardie giurate addette a concorrere alla vigilanza in materia di pesca devono conseguire un giudizio di idoneità, rilasciato da un'apposita commissione istituita presso ciascuna amministrazione provinciale.

4. La commissione, nominata con decreto del presidente della giunta provinciale, è composta:

- 1) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da assessore provinciale competente che la presiede;
- 2) da un funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca;
- 3) da un funzionario dell'amministrazione provinciale, ufficio pesca;
- 4) dal dirigente dello stabilimento ittogenico di Roma o suo delegato.

5. Al fine della qualificazione degli agenti addetti alla sorveglianza sulla pesca la Regione promuove e finanzia corsi di aggiornamento e formazione professionale presso le amministrazioni provinciali.

Art. 43.

Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le sanzioni di cui all'allegata tabella.

2. L'ammontare della somma dovuta per la violazione viene determinata secondo le gravità dell'illecito, l'entità del danno arrecato all'ittiofauna e all'ambiente, l'età del trasgressore nonché l'eventuale recidiva.

3. Nei casi previsti nei precedenti articoli 9 e 10 il presidente dell'amministrazione provinciale di residenza del trasgressore dispone la sospensione e la revoca della licenza di pesca con le modalità di cui agli stessi articoli.

4. Le reti e gli attrezzi non consentiti e non bollati sono soggetti a sequestro cautelativo e custodia presso le amministrazioni provinciali e resi al pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge.

5. Sono altresì sequestrati i prodotti della pesca oggetto della violazione. Se fra le cose sequestrate si trovano prodotti della pesca vivi o morti, gli agenti consegnano detti prodotti all'amministrazione provinciale che provvede a seminare, in località adatte, i prodotti ancora vivi e a vendere i prodotti morti. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà a disposizione della persona a cui è contestata l'infrazione ove si accerti, successivamente, che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere trattenuto dalla provincia stessa. Le somme in tal modo introitate, saranno impiegate a scopi di protezione e ripopolamento della fauna ittica.

6. Quando i prodotti della pesca siano sequestrati vivi e indenni sul luogo in cui sono stati prelevati, devono essere rimessi in acqua con cura, slamati, provvedendo, se del caso, al taglio della lenza.

7. Chiunque rifiuti di esibire la licenza di pesca o oppone resistenza ad agenti in servizio di vigilanza è soggetto, oltreché alla sanzione prevista nella tabella allegata al presente articolo, al ritiro della stessa per un periodo di anni uno. In caso di reiterazione della infrazione il periodo di ritiro della licenza è elevato ad anni cinque.

8. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca, non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della stessa alla provincia competente entro dieci giorni dalla data della richiesta di esibizione.

9. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, fatta esclusione dell'infrazione di cui al punto 16 dell'allegata tabella, il trasgressore e gli eventuali responsabili in solido sono ammessi, entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notificazione del processo verbale di accertamento, al pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma pari ad un terzo dell'ammontare massimo della sanzione prevista.

(Omissis).

Art. 44.

Modifiche della tariffa delle tasse sulle concessioni ed utilizzazione dei proventi regionali

1. Il n. 18 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

(Omissis).

2. Il n. 19 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.

3. Le entrate derivanti dal gettito delle tasse e soprattasse sulle concessioni regionali per licenze di pesca, da canoni per concessioni di piscicoltura e le somme riscosse ai sensi dell'articolo 43 sono utilizzate prioritariamente dalla Regione per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.

4. La Regione trattiene al massimo il 50 per cento di dette entrate per attuare interventi di protezione dell'ambiente, per il finanziamento dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione svolta istituzionalmente tramite lo stabilimento ittogenico e l'istituto zooprofilattico o altri soggetti, per attuare interventi a favore dei pescatori professionali e di sviluppo dell'acquacoltura nonché per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge. La Regione riserva una quota delle entrate ad essa spettanti in favore di iniziative promozionali da parte delle organizzazioni professionali dei pescatori e delle associazioni o federazione dei pescatori dilettanti o sportivi, effettivamente presenti ed operanti nella Regione, sulla base di programmi presentati dalle stesse ed approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessorato regionale all'agricoltura, previo parere della commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4.

5. La Regione Lazio suddivide, tra le amministrazioni provinciali, la restante quota delle entrate di cui al precedente terzo comma, tenendo conto della superficie degli specchi d'acqua, del numero della lunghezza dei corsi d'acqua, del numero dei pescatori di ogni provincia e dei costi dei ripopolamenti e della vigilanza.

6. Le amministrazioni provinciali utilizzano i contributi erogati dalla Regione per far fronte alle spese derivanti dalle funzioni delegate, per attuare i programmi di ripopolamento, per un'adeguata vigilanza ai fini di una più efficace tutela dell'ittiofauna, una più diffusa informazione ed educazione dei pescatori.

7. Le amministrazioni provinciali sono tenute a fornire ogni anno all'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, una relazione sullo svolgimento delle funzioni delegate corredate di rendiconto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

Art. 45.

Associazioni piscatorie

1. Possono richiedere il riconoscimento agli effetti della presente legge, le associazioni regionali di pescatori dilettanti costituite con atto pubblico che perseguono finalità relative alle attività dei pescatori nelle acque interne della regione Lazio.

2. Non è consentita l'iscrizione del pescatore a più di una associazione riconosciuta. Il riconoscimento viene dato con provvedimento della Giunta regionale sentita la commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4 e su conforme parere della commissione consiliare competente permanente.

3. Le associazioni piscatorie hanno lo scopo di:

- a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;
- b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale;
- c) collaborare con gli enti pubblici interessati alla materia per la realizzazione degli obiettivi di programmazione nel settore.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 46.

Esercizio della delega

1. Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli enti delegatari determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi.

2. Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

3. Le amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate con la presente legge, possono avvalersi dello stabilimento ittogenico, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana nonché delle strutture dell'amministrazione regionale decentrata.

4. In caso di inerzia degli enti delegatari, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine; decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa.

5. In caso di persistente inerzia o grave violazione delle leggi o delle direttive regionali, la Regione può disporre con atto legislativo la revoca delle funzioni delegate nei confronti della singola amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

6. Le province, nell'emissione dei loro atti in applicazione della presente legge debbono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

7. La Regione e le province sono tenute a fornire reciprocamente, informazione, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 47.

Licenze anteriori alla legge

1. Le licenze di pesca rilasciate dalle amministrazioni provinciali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino alla scadenza del sesto anno dalla data di rilascio.

Art. 48.

Norme transitorie per gli attrezzi della pesca

1. Fino a quando non sarà approvato l'elenco degli attrezzi consentiti previsto al precedente articolo 11, la pesca può essere esercitata mediante gli attrezzi consentiti in base alla normativa preesistente alla presente legge.

2. La disposizione transitoria di cui al precedente comma non si applica alla pesca nelle acque di bonifica, disciplinata dalle norme di cui al titolo IV della presente legge.

Art. 49.

Dichiarazione delle derivazioni d'acqua in godimento al 31 dicembre 1988

1. Gli uffici competenti a decidere sull'utilizzazione delle acque pubbliche sono tenuti a comunicare alle province territorialmente competenti l'elenco delle utenze di derivazione in essere alla data del 31 dicembre 1988 per consentire di verificare l'osservanza delle norme disciplinari di cui al terzo comma del precedente articolo 21.

Art. 50.

Disposizioni finanziarie

1. Ogni anno, con le leggi di approvazione del bilancio regionale, vengono stabiliti gli stanziamenti destinati agli enti delegatari per l'esercizio delle funzioni delegate.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale saranno istituiti due appositi capitoli con le seguenti denominazioni:

capitolo n. 02108 (nuova istituzione): Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di pesca;

capitolo n. 02109 (nuova istituzione): Proventi delle tasse e soprattasse sulle licenze di pesca e dei canoni di concessione di piscicoltura.

3. Le denominazioni dei capitoli n. 22401 e n. 22701 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale vengono modificate come di seguito:

capitolo n. 22401: «Spese e contributi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, per la ricerca e per le attività dello stabilimento ittogenico»;

capitolo n. 22701: «Contributi alle amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca».

4. I singoli stanziamenti annuali dei capitoli suindicati vengono stabiliti, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, con le leggi di approvazione del bilancio regionale.

Art. 51.

Rinvio alle norme legislative regionali e dello Stato

1. Gli enti delegatari nell'esercizio delle funzioni delegate debbono attenersi, per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dalle altre leggi regionali riguardanti la materia della pesca e dell'acquacoltura, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti norme dello Stato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 7 dicembre 1990

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 5 dicembre 1990.

91R0107

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1990, n. 88.

Istituzione nel comune di Anzio del laboratorio per la musica e l'arte.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 34 del 15 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituito nel comune di Anzio il «Laboratorio per la musica e l'arte» finalizzato a:

- a) iniziative culturali, teatrali, formative e di ricerca, anche se realizzate da cooperative;
- b) attività didattico-musicali e concertistiche dell'Arts Academy.

Art. 2.

1. Alla realizzazione della sede del laboratorio provvederà il comune di Anzio attraverso la ristrutturazione del complesso immobiliare denominato «Villa Pia» di proprietà del comune di Anzio.

2. Il progetto della ristrutturazione dell'immobile di cui al precedente comma, redatto a cura del comune di Anzio, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale. Il finanziamento regionale per l'esecuzione del progetto è determinato in lire 700 milioni.

3. I lavori dovranno essere eseguiti a cura del comune di Anzio sotto la vigilanza del competente settore dell'assessorato regionale ai lavori pubblici ed il finanziamento sarà erogato con le modalità previste all'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 3.

1. In attesa della ristrutturazione dell'immobile il laboratorio potrà svolgere la sua attività in altra sede scelta dal comune di Anzio.

Art. 4.

1. La gestione del laboratorio è affidata ad un consorzio da costituirsi tra il comune di Anzio, il comune di Nettuno e la Regione Lazio, che eserciterà tutte le funzioni relative all'utilizzazione dell'immobile per le finalità di cui al precedente articolo 1 e provvederà alle relative spese.

2. La Regione contribuisce per gli oneri di avviamento del centro con un contributo straordinario di lire 300 milioni per l'anno 1990.

Art. 5.

1. Fino alla costituzione del consorzio, le funzioni a questo attribuite dalla presente legge sono svolte dal comune di Anzio, ed il contributo regionale sarà erogato in favore di tale comune.

Art. 6.

1. In relazione alle spese previste dalla presente legge sono istituiti, nel bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1990, i seguenti capitoli:

capitolo n. 16218 denominato: «Costituzione del laboratorio per la musica e l'arte di Anzio» con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, della somma di lire 700 milioni;

capitolo n. 16217 denominato: «Contributo regionale per gli oneri di avviamento del centro per la musica e l'arte di Anzio» con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, della somma di lire 300 milioni.

2. Alla copertura delle spese suddette si farà fronte in quanto a lire 700 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 29832, elenco n. 4, lettera g) e in quanto a lire 300 milioni, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 29831, elenco n. 4, lettera d) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 14 dicembre 1990

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 dicembre 1990.

91R0108

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1990, n. 89.

Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione di animali esotici

1. Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.

Art. 2.

Vigilanza veterinaria

1. Gli animali di cui al precedente articolo, detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:

- a) di carattere igienico-sanitario;
- b) di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività;
- c) di salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Art. 3.

Modalità di trasporto e detenzione degli animali

1. Gli animali di cui al precedente articolo 1 devono essere ospitati in un ambiente adeguato sotto il profilo igienico-sanitario; ad essi devono essere assicurate cure idonee e garantire condizioni di benessere.

2. Il ricovero degli animali deve avvenire in locali opportunamente strutturati e forniti di adeguati impianti di sicurezza volti a garantire l'incolumità degli addetti.

3. Gli ambienti devono essere adeguatamente aerati, provvisti di prese d'acqua, dotati di pavimenti e pareti in materiale agevolmente lavabile. Gli scarichi devono essere conformi alle norme di legge e di regolamento, previste per gli insediamenti residenziali.

4. Il trasporto deve avvenire con automezzi opportunamente attrezzati per garantire la sicurezza degli addetti e condizioni di igiene e benessere per gli animali.

Art. 4.

Autorizzazione alla detenzione

1. I possessori di animali esotici di cui al precedente articolo 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco del comune in cui intendono detenerli, per il tramite del servizio veterinario della unità sanitaria locale territorialmente competente.

2. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.

4. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

5. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al sindaco, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

Art. 5.

Autorizzazione al commercio

1. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente articolo 1 sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del sindaco del comune in cui l'attività si svolge.

2. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitaria locale territoriale competente.

3. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

4. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al sindaco entro trenta giorni.

5. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Registrazione di carico e scarico

1. I commercianti e gli allevatori degli animali di cui al precedente articolo 1 devono tenere un apposito registro di carico e scarico.

Art. 7.

Commissione tecnica regionale

1. Presso l'assessorato regionale alla sanità è istituita una commissione tecnica regionale con la funzione di fornire direttive, indicazioni e consulenza per l'applicazione della presente legge.

2. Alla commissione spettano altresì i compiti indicati nei successivi articoli 8, 9 e 12.

3. La commissione è composta da:

- a) il responsabile del servizio veterinario della Regione;
 - b) un veterinario scelto fra i funzionari regionali addetti ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali;
 - c) tre esperti in zoologia ed etologia di cui almeno uno individuato nell'ambito delle associazioni ambientaliste.
4. La commissione è nominata con deliberazione di Giunta regionale.

Art. 8.

Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono rilasciate dal sindaco, su istruttoria e parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della commissione regionale di cui al precedente articolo 7.

2. Nella fase istruttoria, spetta al servizio veterinario accertare:

a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;

b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari-rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.

Art. 9.

Identificazione degli animali

1. Per le esigenze di identificazione degli animali di cui al precedente articolo 1, la commissione regionale può, a seconda della specie, stabilire criteri e modalità per il riconoscimento (contrassegni inamovibili, indelebili od altro) e richiederne l'applicazione.

Art. 10.

Vigilanza sui circhi equestri

1. I circhi equestri, i serragli ed i giardini zoologici viaggianti non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli 4 e 5. Tuttavia, per consentire la vigilanza di cui al precedente articolo 2, è fatto obbligo di far pervenire all'assessorato regionale alla sanità, servizio veterinario, preventiva comunicazione del numero e della specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli spostamenti sul territorio regionale.

Art. 11.

Vigilanza sui giardini zoologici stabili

1. I gestori dei giardini zoologici stabili devono far pervenire, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, all'assessorato regionale alla sanità, servizio veterinario, ed ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali competenti per territorio, un rapporto annuale contenente l'indicazione del numero e della specie degli animali detenuti, degli arrivi o delle partenze degli animali, specificandone la provenienza o la destinazione, delle nascite e delle morti in cattività, degli standards di spazio relativi alle specie detenute e della qualità dell'assistenza veterinaria relativa ad ogni specie detenuta.

2. Per quanto non previsto nel presente articolo riguardo ai giardini zoologici si rimanda al regolamento di polizia veterinaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954).

Art. 12.

Sequestro cautelativo - Revoca delle autorizzazioni

1. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del sindaco, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

Art. 13.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative da L. 300.000 a L. 3.000.000.

2. In caso di recidiva le sanzioni amministrative indicate possono essere aumentate fino al triplo del massimo.

Art. 14.

Regolamento di attuazione

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale delibera, su proposta dell'assessore alla sanità, sentita la commissione di cui al precedente articolo 7, un regolamento di attuazione relativo alle condizioni di applicazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 14 dicembre 1990

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 5 dicembre 1990.

91R0109

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1990, n. 90.

Interventi regionali per il sostegno della occupazione e per la promozione e lo sviluppo delle arti e delle tradizioni locali di Civita Castellana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini del sostegno dell'occupazione e della promozione e sviluppo delle tradizioni locali del comprensorio di Civita Castellana, Fabbrica di Roma, Gallese, Corchiano, Castel Sant'Elia, Nepi, Faleria, Stimigliano, Cittaducale, Forano, Castel S. Angelo è autorizzato il finanziamento, con deliberazione della Giunta regionale, di un piano di promozione pubblicitaria riguardante i prodotti della ceramica igienico-sanitaria, stoviglieria in ceramica e piastrelle, di aziende che hanno la sede e gli stabilimenti di produzione nel citato comprensorio, in attesa della istituzione del marchio di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188 che garantirà i prodotti quale «Ceramica di Civita Castellana».

2. La Giunta regionale, sentito il centro ceramica di Civita Castellana, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina le caratteristiche che dovranno avere i prodotti per poter essere ammessi alla campagna pubblicitaria.

Art. 2.

1. È istituito nel bilancio regionale 1990 un fondo di lire 5.000 milioni destinato ad incentivare gli investimenti necessari a far raggiungere alle produzioni di ceramica le caratteristiche di cui al precedente articolo, secondo comma.

2. Il fondo è utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale fino al massimo del 25 per cento del totale delle spese ritenute ammissibili.

3. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessorato industria, commercio e artigianato, a seguito della istruttoria della FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo).

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 6.000 milioni, cui si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera b).

2. La spesa di cui al precedente comma è iscritta ai seguenti capitoli che si istituiscono nel medesimo bilancio:

capitolo n. 02410 - Spese per campagna pubblicitaria per i prodotti della ceramica del comprensorio di Civita Castellana, lire 1.000 milioni;

capitolo n. 02411 - Fondo per la concessione di contributi in conto capitale per l'incentivazione degli investimenti destinati alla produzione della ceramica del comprensorio di Civita Castellana, lire 5.000 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 14 dicembre 1990

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 5 dicembre 1990.

91R0110

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1990, n. 91.

Istituzione del centro di scienze teatrali applicate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituito nel comune di Fara Sabina il centro di scienze teatrali finalizzate alla realizzazione di iniziative culturali, formative, di produzione e diffusione di spettacoli, di studio e di ricerca.

Art. 2.

1. Alla realizzazione del centro di scienze teatrali applicate provvede il comune di Fara Sabina con la collaborazione del teatro Potlach.

2. Il centro ha sede presso i locali del complesso ex teatro comunale.

3. Per la ristrutturazione dei locali di cui al precedente secondo comma il comune di Fara Sabina redige un progetto che è approvato e finanziato con decreto del Presidente della Giunta regionale previo parere della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale.

4. Le spese relative al progetto di cui al precedente terzo comma sono liquidate al comune di Fara Sabina con prelievo dal capitolo di previsione 1990 n. 16219 denominato: «Costituzione del centro di scienze teatrali applicate di Fara Sabina» di cui al successivo articolo 6 in deroga alle procedure di cui alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

5. I relativi lavori dovranno essere eseguiti sotto la vigilanza del competente settore dell'assessorato ai lavori pubblici ed il contributo sarà erogato con le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 3.

1. La gestione del centro di scienze teatrali applicate è affidata ad un consorzio da costituirsi tra il comune di Fara Sabina e l'amministrazione provinciale di Rieti, detto consorzio si avvale della collaborazione del teatro Potlach.

2. La gestione contempla anche le spese relative alle attività di cui al precedente articolo 1.

3. Lo statuto del consorzio determina i modi e le proporzioni, rispetto al finanziamento regionale, della partecipazione del comune di Fara Sabina e dell'amministrazione provinciale di Rieti alle spese di gestione del centro e definisce rapporti e modalità per particolari convenzioni con le istituzioni scolastiche.

4. La Regione contribuisce per gli oneri di avviamento del centro con un contributo straordinario di lire 250 milioni per l'anno 1990.

Art. 4.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare annualmente, sentita la competente commissione consiliare permanente, al consorzio per la gestione del centro di scienze teatrali applicate contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per i programmi di attività del centro stesso.

2. Il consorzio provvede a trasmettere all'assessorato alla cultura della Regione Lazio, all'atto della loro approvazione, il proprio bilancio di previsione e il conto consuntivo, nonché ampie documentate relazioni tecniche sulla programmazione delle attività del centro e sul loro svolgimento entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

3. L'assessorato regionale alla cultura provvede a formulare annualmente motivate proposte di finanziamento del centro, ai fini della predisposizione del bilancio regionale di previsione.

Art. 5.

1. In attesa della costituzione del consorzio per la gestione gli stanziamenti di cui alla presente legge sono attribuiti al comune di Fara Sabina che provvede a tutti i compiti inerenti il funzionamento del centro.

Art. 6.

1. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante istituzione di appositi capitoli sul bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1990:

capitolo n. 16219 denominato: «Costituzione del centro di scienze teatrali applicate di Fara Sabina» con iscrizione, in termini di competenza della somma di lire 250 milioni;

capitolo n. 16220 denominato: «Contributo straordinario regionale per l'avvio del centro di scienze teatrali applicate di Fara Sabina» con iscrizione, in termini di competenza, della somma di lire 250 milioni.

2. Alla copertura di predetto onere complessivo di lire 500 milioni si provvede mediante utilizzo della somma all'uopo accantonata alla posta contabile iscritta al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera i), del bilancio regionale 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 19 dicembre 1990

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 dicembre 1990.

91R0111

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1990, n. 92.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1990.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 1990)

(Omissis).

91R0112

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1990, n. 93.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 1990, n. 18. Norme di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64. Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 2 del 19 gennaio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 18 è sostituito dal seguente:

«2. Per la provincia di Roma le agevolazioni sono concesse fino al 31 dicembre 1990; per le province di Latina e Rieti fino al 31 dicembre 1992. Nella provincia di Frosinone, a decorrere dal 1° gennaio 1991, gli incentivi saranno applicati rispettando complessivamente un limite di intensità non superiore al trenta per cento».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 31 dicembre 1990

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 dicembre 1990.

91R0113

REGOLAMENTO REGIONALE 11 luglio 1988, n. 4.

Regolamento per la tenuta dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

TITOLO I**CONTENUTO E FUNZIONAMENTO DELL'ALBO****Art. 1.**

Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 8 dell'8 gennaio 1986 è istituito presso la Regione Lazio l'Albo dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per lo svolgimento di operazioni in materia di usi civici.

Art. 2.

All'Albo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1986, saranno iscritti:

1) per la sezione tecnica-economica-territoriale: i tecnici iscritti ad un Albo professionale ed appartenenti alle seguenti categorie:

- geometri;
- periti agrari-agrotecnici;
- architetti e periti industriali (edile e minerario);
- dottori agronomi e forestali;
- ingegneri civili in quanto compatibili con i regolamenti dei rispettivi ordini professionali;

- 2) per la sezione storico-giuridica:
 - storici (laureati in lettere, filosofia);
 - giuristi (laureati in legge, scienze politiche economia e commercio);
 - diplomati in archivistica e paleografia.

I suddetti professionisti dovranno rispondere ai requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 1986 nonché alle caratteristiche fissate dal presente regolamento.

Art. 3.

Nel caso in cui le operazioni demaniali presuppongano la necessità di esplicitare conoscenze professionali diverse, possono essere conferiti incarichi ad équipes di professionisti iscritti alle diverse categorie di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 4.

Per essere iscritto all'Albo regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1986 ciascun professionista, oltre ai requisiti di cui all'articolo 4 della legge medesima, deve:

essere regolarmente iscritto all'ordine o al collegio di appartenenza;

presentare un dettagliato curriculum di attività professionale indicante il luogo di prevalente svolgimento dell'attività stessa con attestati di lavoro svolti, di specializzazioni conseguite, vistato dall'eventuale relativo ordine o collegio di appartenenza;

per i professionisti il cui ordinamento professionale non preveda la sistemazione e la liquidazione degli usi civici e che non abbiano già espletato incarichi prima del 31 dicembre 1985 occorrerà, oltre a quanto indicato in precedenza, la frequenza con esito positivo ad un corso riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, lettera c) e dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 1986.

Art. 5.

La domanda per l'iscrizione all'Albo regionale è diretta ai sensi dell'articolo 6 della legge al presidente della commissione preposta alla costituzione e gestione dell'Albo, dovrà essere redatta in carta da bollo e corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di cittadinanza italiana;
- b) certificato attestante il godimento dei diritti civili;
- c) certificato dei carichi pendenti;
- d) certificato di residenza;
- e) certificato di iscrizione all'Ordine (per gli iscritti alla I sezione dell'Albo);
- f) curriculum vitae professionale con le caratteristiche di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

g) dichiarazione dimostrativa dei requisiti di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 1986, occorrente ad attestare mansioni svolte e/o compensi percepiti, o la certificazione del commissariato o dell'ufficio amministrativo regionale per gli usi civici;

h) atto sostitutivo di notorietà attestante lo stato giuridico del medesimo (stato di dipendenza o meno da pubblica amministrazione);

i) in caso di rapporto di dipendenza il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

I certificati di cui ai punti a), b), c), d) potranno essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di notorietà per gli iscritti agli Ordini e per i dipendenti da pubbliche amministrazioni.

Art. 6.

La commissione regionale preposta alla costituzione e gestione dell'Albo compila gli elenchi dei professionisti per categorie professionali di cui all'articolo 2 del presente regolamento, iscrivendoli nell'ordine cronologico di presentazione delle domande. All'atto della formazione dell'Albo si terrà conto anche dell'anzianità acquisita con incarichi pregressi.

Rispettivamente per le due sezioni l'Albo deve contenere:

1) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, la data di iscrizione all'Albo o al collegio di appartenenza, il codice fiscale e la partita I.V.A. per ciascun professionista nonché la data della relativa iscrizione e la provincia di appartenenza territoriale;

2) cognome, nome, data e luogo di nascita, la residenza, il luogo e la data del titolo di studio, il codice fiscale o la partita I.V.A. e data della relativa iscrizione e la provincia di appartenenza territoriale.

L'Albo è pubblico e copia di esso deve essere permanentemente depositata presso la sede regionale nonché presso gli ordini e collegi professionali esistenti.

L'aggiornamento dell'Albo avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 1986.

Art. 7.

La sospensione o la cancellazione di un professionista dall'Albo regionale può essere disposta dalla competente Commissione regionale per gravi motivi attinenti le inadempienze nella esecuzione dell'incarico; per condanne penali ritenute rilevanti secondo i rispettivi ordinamenti professionali o per qualsiasi causa di incompatibilità nel frattempo sopravvenuta.

La cancellazione deve essere disposta sentito l'ordine od il collegio di appartenenza.

Nel caso di esperti non iscritti ad ordini o collegi la Commissione applicherà le norme di cui alla legge per i periti giudiziari.

TITOLO II

CONFERIMENTO DI INCARICHI E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Art. 8.

L'istruttore perito, nominato ai sensi degli articoli 10 ed 11, può richiedere la nomina di un esperto iscritto alla seconda sezione dello stesso Albo od anche l'autorizzazione ad avvalersi di specifici esperti eventualmente necessari per la particolarità delle indagini (geologi, chimici, biologi o naturalisti ecc.) nonché l'autorizzazione ad avvalersi di collaboratori sia per le operazioni di campagna che di studio secondo quanto previsto dai regolamenti professionali.

Art. 9.

L'assessore regionale all'agricoltura darà comunicazione degli incarichi conferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale alla Commissione preposta alla costituzione ed alla gestione dell'Albo mentre l'assessore agli usi civici comunicherà copia del verbale di accettazione incarico ed inizio lavori nonché il loro completamento anche parziale al fine di garantire lo svolgimento di quanto indicato nell'articolo 12 della legge.

Art. 10.

La liquidazione dei compensi secondo quanto previsto negli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 potrà avvenire specie nel caso di operazioni ed accertamenti complessi e di lunga durata in più fasi:

a) una anticipazione pari al 10% del presumibile compenso complessivo da liquidare ad approvazione del piano di lavoro e di spesa presentato dall'incaricato;

b) una anticipazione sulla liquidazione finale ad ogni consegna e deposito di elaborati anche parziali nella misura indicata al secondo comma dell'articolo 17 della legge;

c) una liquidazione finale decurtata degli anticipi già percepiti e con la rivalutazione, secondo coeff. ISTAT, dei crediti di lavoro non percepiti e maturati al momento della consegna della parcella relativa agli elaborati presentati.

Art. 11.

È demandato alla Commissione, ai fini della liquidazione dei compensi che ai sensi dell'articolo 13 deve essere effettuata dall'assessore agli usi civici della Regione Lazio, l'emissione di un parere di congruità e la verifica delle parcella professionali presentate dai periti, istruttori e delegati tecnici.

TITOLO III NORME TRANSITORIE

Art. 12.

In via provvisoria ed in attesa dell'apposito provvedimento legislativo, la Commissione elaborerà i criteri per definire la misura dei compensi nonché le modalità per la loro applicazione, la documentazione da esibire per il trattamento di missione ed il rimborso delle spese sostenute.

Art. 13.

Per i periti nominati dopo la pubblicazione della legge regionale n. 8/86 e prima della attivazione dell'Albo, qualora si tratti di primo incarico, viene concesso un termine di mesi 6 a partire dalla attivazione dell'Albo per perfezionare con iscrizione all'Albo stesso il loro incarico e dimostrare quindi di possedere i requisiti necessari per l'iscrizione.

Qualora detti incarichi derivino da delibera di Giunta, la Commissione, verificata l'accettazione dell'incarico da parte del professionista e verificato il possesso dei requisiti di cui alla legge ed al regolamento, provvederà alla iscrizione dello stesso all'Albo e ne darà immediata comunicazione alla Presidenza della Giunta regionale affinché ai sensi dell'articolo 11 venga emesso il prescritto provvedimento.

In mancanza dei requisiti previsti la Commissione ne darà comunicazione al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di revoca dell'incarico.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio.

Roma, 11 luglio 1988

LANDI

Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 2 maggio 1988, con deliberazione n. 624, vista dalla Commissione di controllo in data 2 giugno 1988 con verbale n. 851/2.

91R0102

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1990, n. 74.

Partecipazione regione Toscana S.p.a. «Terme di S. Filippo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 1 dell'8 gennaio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'ambito dell'attività della regione Toscana, tesa a favorire le azioni afferenti lo sviluppo economico, ed in particolare per soddisfare l'esigenza del migliore impiego e utilizzazione delle risorse naturali facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione, la Regione promuove, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 57 dello statuto regionale, la costituzione della società Terme di S. Filippo S.p.a.

2. La «Terme di S. Filippo S.p.a.» è una società a prevalente partecipazione della Regione e degli enti locali, ed ha per scopo lo sfruttamento del giacimento di acque termali site in zona denominata «Bagni di S. Filippo», facente parte del territorio del comune di Castiglion d'Orcia.

3. La regione Toscana partecipa alla suddetta società secondo la disposizione dello statuto regionale e della presente legge.

Art.

1. La giunta regionale è autorizzata a compiere, nel rispetto dell'ultimo comma dell'art. 57 dello statuto, le operazioni necessarie a consentire la costituzione delle società.

2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare con la costituenda società una successiva convenzione, previa approvazione del consiglio regionale, al fine di determinare le modalità ed i limiti di utilizzazione del bene, per garantire un uso conforme alla natura ed alla destinazione del medesimo.

3. I rappresentanti della regione Toscana nel consiglio di amministrazione ed il rappresentante nel collegio sindacale della «S.p.a. Terme di San Filippo» sono designati dal consiglio regionale a norma dell'art. 59 dello statuto.

4. All'atto della partecipazione, la giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un numero di azioni pari al 5% del capitale sociale, fissato in lire due miliardi, pari a lire cento milioni.

Art. 3.

1. La giunta regionale indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione nel quadro delle leggi regionali, degli obiettivi dei programmi regionali, e delle direttive stabilite dal consiglio regionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 dello statuto.

2. I rappresentanti della Regione nella S.p.a. Terme di S. Filippo riferiscono periodicamente alla giunta sull'attività e sulla gestione economica delle Società.

Art. 4.

1. La giunta regionale trasmette al consiglio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 53 dello statuto, il bilancio della società, nonché una relazione analitica sull'attività svolta dalla società e sull'attuazione degli indirizzi emanati ai sensi dell'art. 3.

Art. 5.

1. All'onere, di spesa per il pagamento delle azioni sottoscritte per l'acquisto del 5% capitale sociale, a norma dell'art. 2 della presente legge, si fa fronte con le variazioni di bilancio disposte dal successivo comma.

2. Agli stati di previsione della parte «Spese di bilancio 1990» sono apportate, per analogo importo, competenze e cassa, le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 1990

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 4 dicembre 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 20 dicembre 1990.

91R0145

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1990, n. 67.

Ricapitalizzazione della società Ferrovie nord Milano.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 52 del 29 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione della regione Lombardia all'aumento di capitale della società FNM S.p.a.

1. La regione Lombardia, in attuazione degli indirizzi del programma regionale di sviluppo e del piano regionale di trasporto, sottoscrive nuove azioni della società FNM S.p.a. in misura tale da consentire, dopo l'aumento di capitale promosso dalla società stessa, una partecipazione complessiva regionale non inferiore al 54% del capitale sociale.

2. Il presidente della giunta, previa deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a sottoscrivere nuove azioni con eventuale sovrapprezzo, nonché a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operanti gli obiettivi di cui al presente articolo.

Art.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di L. 20.000.000.000.

2. Al finanziamento dell'onere di L. 20.000.000.000 previsto, per l'anno 1990, dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per L. 17.500.000.000, del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 e, per L. 2.500.000.000, del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'attuazione di programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 5.3.2.2.735 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1990.

3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, nell'ambito 4. settore 2, obiettivo 3, parte 2 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1990 è istituito il capitolo 4.2.3.2.2931 «Spese per la sottoscrizione di azioni della società Ferrovie Nord Milano S.p.a.» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 20.000.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 29 dicembre 1990

GIOVENZANA

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 novembre 1990 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 dicembre 1990, prot. n. 21502/4338.

91R0165

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 30 novembre 1990, n. 41.****Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1989.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 97 del 30 novembre 1990)**(Omissis).***91R0148****LEGGE REGIONALE 30 novembre 1990, 42.****Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 97 del 30 novembre 1990)**(Omissis).***91R0149****LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1990, n. 43.****Determinazione della tassa automobilistica regionale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 102 del 18 dicembre 1990)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, come modificato dal comma 3 dell'art. 4 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, l'ammontare della tassa automobilistica regionale è determinato in misura pari al 110% dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per il relativo anno di riferimento.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 è abrogata la legge regionale 23 dicembre 1982, n. 62.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 14 dicembre 1990

CREMONESE**91R0150****REGIONE CAMPANIA****LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1990, n. 34.****Variazione al bilancio di previsione della regione Campania per l'esercizio finanziario 1990 - Secondo provvedimento.***(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione Campania n. 52 del 24 dicembre 1990)**(Omissis).***91R0154****LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 1.****Ulteriore integrazione della legge regionale 6 febbraio 1990, n. 4 istitutiva del ruolo speciale ad esaurimento del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modifiche ed integrazioni.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 4 del 28 gennaio 1991)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****SONO DECORSI I TERMINI PER IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Nel ruolo speciale ad esaurimento, istituito con legge regionale 6 febbraio 1990, n. 4 ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modifiche ed integrazioni, osservando le modalità e le procedure intervenute in materia, è inquadrato anche il personale comandato e/o distaccato sino alla data di cessazione dei poteri commissariali da parte del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 2.

Per gli effetti dell'articolo 1 della presente legge, la dotazione organica del ruolo speciale ad esaurimento è ulteriormente integrata secondo l'allegata tabella A/1a.

Art. 3.

Agli oneri finanziari per l'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1990 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al cap. 30 dello Stato di previsione della spesa per l'anno 1990 che presenta sufficiente disponibilità.

Agli oneri e per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti finanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1970 n. 281.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 15 gennaio 1991.

CLEMENTE DI SAN LUCA

TABELLA A/1a

QUALIFICHE FUNZIONALI E LIVELLI

Livello I	Add. pulizia	posti —
Livello II	Ausiliario	posti —
Livello III	Operatore	posti 3
Livello IV	Esecutore	posti 16
Livello VI	Istruttore	posti 14
Livello VII	Istruttore dir.	posti 15
Livello VIII	Funzionario	posti 10
Livello I qualif. funz.	Dirigente	posti 2
Livello 2 qualif. funz.	Dirigente sup.	posti —
Totale		posti 60

91R0155

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1991, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 4 del 28 gennaio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1991, il bilancio finanziario 1991, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio Regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 18 gennaio 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA

91R0156

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1991, n. 3.

Determinazione dell'aliquota della tassa automobilistica regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 4 del 28 gennaio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A norma dell'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e con effetto dal 1° gennaio 1991, l'importo della tassa automobilistica regionale è determinata nella misura dell'82% dell'ammontare complessivo della tassa automobilistica erariale applicata dallo Stato per l'anno 1990.

Art. 2.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, verranno destinate:

- 1) al monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e acustico;
- 2) ad interventi a sostegno degli handicappati, degli anziani e dei tossicodipendenti;
- 3) ad interventi a sostegno dello sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 18 gennaio 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA

91R0157

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1991, n. 1.

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modificazioni alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e del pluriennale 1991-1993 (legge finanziaria per gli anni 1991-1993).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 4 del 22 gennaio 1991)

(Omissis).

91R0146

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1991, n. 2.

Bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1991 e per il triennio 1991-1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 4 del 22 gennaio 1991)

(Omissis).

91R0147

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 4 del 18 gennaio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 «Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna», ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 1991, a norma dell'art. 49, comma 3 St., il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 1990, in ragione di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

Art. 2.

1. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1991.

Art. 3.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 St.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 gennaio 1991

BOSELLI

91R0158

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 2.

Interventi straordinari nel settore della cooperazione agricola.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 4 del 18 gennaio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di favorire la ristrutturazione e il rilancio economico e produttivo di aziende cooperative operanti in zone svantaggiate e carenti di strutture, la regione Emilia-Romagna è autorizzata alla concessione dei seguenti contributi:

a) L. 1.980.000.000 a favore della Cooperativa intercomunale Mezzano - CIM - di Valle Pega - Comacchio (Ferrara);

b) L. 750.000.000 al Consorzio fra le Cooperative agricole del Delta Padano - CEM - di Ostellato (Ferrara);

c) L. 340.000.000 al Consorzio fra le Cooperative agricole forestali «Il Faggio» di Santa Sofia (Forlì).

Art. 2.

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo dell'impianto di acquacoltura denominato «Trava» gestito in concessione, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere un contributo di intercomunale Argenta - Portomaggiore - CAI di Argenta (Ferrara) un contributo di L. 300.000.000.

Art. 3.

1. Per il consolidamento, mediante il ripianamento delle passività a breve, del Consorzio Produttori Carne (Coprocar) soc. coop a r.l. con sede in Modena, la Regione è autorizzata a concedere un contributo di L. 350.000.000. L'entità del contributo non deve comunque superare il 50% della esposizione finanziaria a breve della cooperativa.

Art. 4.

1. L'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai precedenti articoli agli organismi beneficiari è affidata all'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna (Ersa), ai sensi dei punti 2) e 9) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Ersa utilizzerà a tale scopo, nel limite di L. 3.720.000.000, i fondi già attribuiti dalla Regione nell'esercizio 1990 a titolo di contributo straordinario per l'espletamento di specifiche attività ai sensi dell'art. 9, lett. b), della citata legge regionale n. 19/77 a valere sul capitolo 18761 del bilancio di previsione per il medesimo esercizio.

3. L'erogazione è disposta dall'Ersa in relazione all'effettivo perseguimento, da parte delle predette cooperative, delle finalità indicate dalla presente legge.

Art. 5.

1 I contributi previsti dalla presente legge saranno adeguati alle disposizioni comunitarie adottate in sede di esame della legge stessa da parte della Commissione delle Comunità europee.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 gennaio 1991

BOSELLI

91R0159

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 gennaio 1991, n. 1.

Modifiche alle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22; 12 agosto 1980, n. 83; 6 maggio 1981, n. 97; 5 agosto 1982, n. 86; 5 agosto 1982, n. 87; 5 agosto 1982, n. 105 e 27 maggio 1987, n. 24, in adeguamento alla normativa della Comunità economica europea.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 2 del 9 gennaio 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli stanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, non possono essere utilizzati per le finalità già previste dalla lettera a) dell'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

2. Gli stanziamenti previsti dall'art. 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, possono essere utilizzati dall'istituto regionale della vite e del vino soltanto per attività volte alla diffusione dell'immagine ed alla pubblicità nei mercati nazionali, comunitari, ed extracomunitari dei vini siciliani prodotti dalle cantine sociali e loro consorzi.

3. Gli aiuti di cui agli stanziamenti previsti dall'art. 39 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, relativi a contributi per la realizzazione di impianti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, non possono superare complessivamente, anche in connessione ad altre forme di aiuti concorrenti, la misura massima fissata dal regolamento C.E.E. n. 355 del 1977 del Consiglio del 15 febbraio 1977 e successive aggiunte e modifiche.

Art. 2.

1. Sono abrogati:

- a) la lettera a dell'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22;
- b) il quarto comma dell'art. 3 e gli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83;
- c) gli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 22, 30, 31 e 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97;
- d) le lettere d, g ed h dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86;
- e) le norme degli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87 per quanto si riferisce agli impianti di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici;
- f) l'art. 15 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87;
- g) l'art. 9 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Acireale, 5 gennaio 1991

NICOLOSI

LEANZA, Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste

91R0141

LEGGE 5 gennaio 1991, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, concernente il riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 2 del 9 gennaio 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, è sostituito dal seguente:

«2. Per la nomina in ruolo del personale di cui all'art. 9 in possesso di diploma di laurea, titolo di abilitazione e dell'apposito titolo di specializzazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ove prescritto, in sede di prima applicazione si prescinde dal titolo di studio specifico previsto dall'art. 27, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, purché detto personale abbia, all'entrata in vigore della presente legge, almeno un quinquennio di servizio continuativo quale incaricato di presidenza».

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Acireale, 5 gennaio 1991

NICOLOSI

LOMBARDO, Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

91R0142

LEGGE 5 gennaio 1991, n. 3.

Disposizioni in materia di cure all'estero e modifiche alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, e alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 202.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 2 del 9 gennaio 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni degli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies e 14 sexies della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, come modificata dalla legge regionale 23 luglio 1977, n. 66, non si applicano in caso di fruizione di prestazioni sanitarie presso istituti sanitari e luoghi di cura comunque denominati ubicati all'estero.

2. È fatta salva, per le domande presentate entro il 28 febbraio 1990, l'applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, in conformità al disposto dell'art. 9, comma 2, del decreto 3 novembre 1989 del Ministro della sanità.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità è costituita, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto decreto ministeriale 3 novembre 1989 e dalla circolare del Ministro della sanità 12 dicembre 1989, n. 33, al fine di assicurare uniformità di indirizzo nel rilascio delle autorizzazioni, una commissione sanitaria regionale con funzione di centro di riferimento regionale, composta dall'ispettore sanitario regionale, che la presiede, e da personale medico di qualifica apicale delle strutture ospedaliere ed universitarie. In caso di trapianto d'organo, della commissione fanno parte medici responsabili di presidi autorizzati al trapianto richiesto.

4. In caso di fruizione di cure sanitarie all'estero, i benefici di cui alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 202, possono essere concessi esclusivamente in relazione a prestazioni autorizzate in regime di assistenza indiretta ai sensi della vigente normativa nazionale ovvero fruite in regime di assistenza diretta. L'autorizzazione o parere del centro regionale di riferimento di cui al comma 3 sostituisce a tutti gli effetti il parere della commissione regionale prevista dall'art. 14 *ter* della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27.

Art. 2.

1. Le competenze inerenti all'istruttoria, alla liquidazione ed al pagamento delle provvidenze relative a prestazioni sanitarie fruite nel territorio nazionale e disciplinate dagli articoli 14 *bis*, 14 *ter*, 14 *quater* e 14 *quinqües* della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive integrazioni e modifiche, sono trasferite alla unità sanitaria locale di appartenenza dell'assistito. Le relative istanze sono presentate alla medesima unità sanitaria locale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle istanze pervenute all'assessorato regionale della sanità in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano ferme le competenze della commissione regionale prevista dall'art. 14 *ter* della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, il cui parere è vincolante.

4. Con decreto dell'assessore regionale per la sanità, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, sono fissati i limiti massimi di rimborso, determinati in relazione alle patologie riscontrate, alle terapie praticate ed al reddito dell'assistito.

Art. 3.

1. I primi due commi dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 202 sono sostituiti dai seguenti:

«L'unità sanitaria locale di appartenenza dell'assistito, nei casi di ricorso a luoghi di cura non convenzionati ubicati fuori dal territorio regionale, in territorio nazionale o all'estero, previsti dagli articoli 14 *bis*, 14 *ter*, 14 *quater*, 14 *quinqües* e 14 *sexies* della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, ovvero autorizzati in base alla vigente normativa in materia di cure all'estero, è autorizzata, nel caso in cui il paziente appartenga a famiglia in condizioni economiche tali da non poter affrontare le relative spese, a concedere un contributo forfettario alle spese di viaggio e soggiorno del malato e dell'eventuale accompagnatore, se ritenuto indispensabile per l'assistenza.

L'ammontare del contributo è determinato dall'unità sanitaria locale di appartenenza dell'assistito, in base ai parametri stabiliti con decreto dell'assessore regionale per la sanità in relazione alle condizioni economiche delle famiglie degli ammalati. Esso non può superare, quanto alle spese di viaggio, il 60 per cento di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché già non rimborsabili a carico del fondo sanitario nazionale ai sensi della vigente normativa in materia di cure all'estero; quanto alle spese di soggiorno il contributo è determinato in misura forfettaria e non può superare il 60 per cento di una diaria onnicomprensiva, determinata periodicamente con decreto dell'assessore regionale per la sanità con riferimento a categorie di località omogenee.

2. All'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 202, le parole: «l'assessore regionale per la sanità è autorizzato» sono sostituite con le seguenti: «l'unità sanitaria locale di appartenenza dell'assistito è autorizzata».

Art. 4.

1. Per far fronte al maggior carico amministrativo derivante dall'applicazione della presente legge, l'assessore regionale per la sanità è autorizzato ad avvalersi in posizione di comando di 2 assistenti medici, 3 capi sala, 4 assistenti amministrativi e 4 operatori meccanografici appartenenti al servizio sanitario nazionale.

Art. 5.

1. L'assessore regionale per la sanità, annualmente, determina con proprio decreto l'ammontare delle somme da assegnare alle unità sanitarie locali, con vincolo di destinazione, per il pagamento delle provvidenze previste dalla presente legge.

2. Le somme assegnate sono iscritte nei bilanci delle singole unità sanitarie locali in capitoli appositamente istituiti e distinti da quelli cui affluiscono le somme assegnate sul fondo sanitario nazionale per i rimborsi ai sensi della vigente normativa in materia di cure all'estero.

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Acireale, 5 gennaio 1991

NICOLOSI

ALAIMO, *Assessore regionale per la sanità.*

91R0143

LEGGE 14 gennaio 1991, n. 4.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 4 del 19 gennaio 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita in seno all'assemblea regionale siciliana una commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia.

2. Essa può essere rinnovata ad ogni inizio di legislatura.

3. La Commissione è composta da quindici deputati nominati dal presidente dell'assemblea regionale siciliana in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente all'assemblea regionale siciliana.

Art. 2.

1. La commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno, il presidente, tre vicepresidenti ed un segretario.

2. Apposito regolamento interno, approvato dalla commissione entro trenta giorni dalla data di insediamento, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, disciplina le modalità d'esercizio delle sue funzioni, e regola anche le forme di pubblicità dei lavori, nonché dei suoi atti e dei documenti di cui viene in possesso.

Art. 3.

1. Spetta alla commissione:

a) vigilare ed indagare sulle attività dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo, in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze mafiose e di altre associazioni criminali similari;

b) vigilare, per le medesime finalità, sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica amministrazione regionale e dagli enti sottoposti al suo controllo, nonché sulle procedure di affidamento e sulla assegnazione di appalti;

c) verificare la piena attuazione da parte dell'amministrazione regionale, degli enti locali siciliani e di ogni altro ente o istituzione sottoposti alla vigilanza della Regione, della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altra legge o provvedimento dello Stato o della Regione, concernente la lotta contro la mafia con riferimento a tutte le disposizioni che riguardano l'attività degli enti sopra menzionati;

d) verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo, al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa della Regione e degli enti da questa vigilati nonché degli enti locali siciliani nella lotta contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata;

e) assumere ogni altra iniziativa di indagine e proposta per il migliore esercizio delle potestà regionali e delle funzioni attribuite agli enti locali siciliani, anche in relazione ad una più efficace lotta contro i fenomeni criminali sopra indicati;

f) formulare proposte in merito a possibili iniziative volte al formarsi e al diffondersi di una cultura antimafiosa nella società siciliana.

Art. 4.

1. La commissione, tramite la presidenza dell'assemblea, promuove il confronto e la collaborazione con autorità nazionali ed extranazionali in vista della migliore conoscenza del fenomeno mafioso e di ogni altro fenomeno di criminalità organizzata, nonché della migliore conoscenza e messa a punto dei mezzi per combatterli attraverso interventi legislativi e amministrativi di competenza della Regione Sicilia.

2. La commissione tiene costantemente informata della propria attività la commissione parlamentare antimafia di cui alla legge 23 marzo 1988, n. 94, cui avanza proposte per lo svolgimento di iniziative congiunte nel rispetto delle reciproche competenze.

Art. 5.

1. La commissione esercita le funzioni di inchiesta e di vigilanza di cui alla presente legge di propria iniziativa, su segnalazione delle amministrazioni o enti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c, nonché su segnalazione di enti privati o singoli cittadini, previa certa identificazione, vagliandone preliminarmente, in tal caso, l'affidabilità.

Art. 6.

1. Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione può, d'intesa con la presidenza dell'assemblea:

a) promuovere inchieste ed ispezioni presso l'amministrazione regionale, gli enti locali siciliani, gli enti sottoposti alla vigilanza della Regione;

b) disporre l'audizione di pubblici amministratori, di dipendenti dell'amministrazione regionale e degli altri enti di cui alla lettera a;

c) richiedere la presentazione di documenti ed atti riguardanti l'attività dell'amministrazione regionale e degli enti di cui alla lettera a. L'amministrazione regionale e gli enti di cui alla lettera a sono tenuti a trasmettere i documenti e gli atti richiesti entro il termine fissato dalla commissione stessa;

d) sollecitare agli organi competenti l'adozione di ogni provvedimento utile o necessario in relazione allo svolgimento delle indagini ed al relativo esito.

2. Gli organi dell'amministrazione regionale e quelli degli enti menzionati alla lettera a del comma 1 sono tenuti a collaborare con la commissione, ottemperando alle richieste di questa. È fatto obbligo agli amministratori pubblici e ai dipendenti degli enti di cui alla lettera a del comma 1 di ottemperare alle richieste della commissione e di fornire alla medesima ogni necessaria collaborazione ai fini dell'espletamento dei compiti a questa attribuiti dalla presente legge.

3. Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza e di indagine di cui alla presente legge nei confronti degli enti di cui al comma 1, lettera a, la commissione può verificare altresì la piena rispondenza alle finalità pubbliche e agli scopi per i quali è stata disposta, della utilizzazione di risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione, degli enti locali siciliani, e degli enti pubblici regionali da parte delle imprese private che ne siano destinatarie a qualunque titolo, particolarmente in relazione alla esecuzione di opere pubbliche, alla fornitura di beni e servizi alla pubblica amministrazione nonché all'impiego di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli extraregionali, in qualunque forma concessi anche a sostegno dell'attività d'impresa.

Art. 7.

1. La commissione relaziona ogni anno all'assemblea regionale siciliana sulla propria attività.

2. La presidenza dell'assemblea, in relazione allo stato delle singole inchieste, anche su richiesta di un gruppo parlamentare, può chiamare la commissione, in qualunque momento, a presentare relazioni anche parziali.

Art. 8.

1. I componenti della commissione parlamentare, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'attività della commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie, o concorre a compiere indagini ed inchieste o ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto su fatti, atti e documenti per i quali la commissione stabilisce che non debbano essere divulgati anche in relazione alle esigenze delle inchieste.

Art. 9.

1. Le disposizioni di cui all'art. 8 si applicano in ogni caso per tutte le attività della commissione che riguardino in tutto o in parte i privati e l'esercizio dell'iniziativa economica da parte di questi.

Art. 10.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dal presidente dell'assemblea.

2. Per l'approfondimento di tematiche, lo sviluppo di inchieste, la predisposizione di studi e relazioni, il presidente dell'assemblea può autorizzare la commissione ad avvalersi di collaborazioni esterne.

Art. 11.

1. Per il migliore espletamento dei propri compiti di inchiesta e vigilanza, la commissione, previa intesa con la presidenza dell'assemblea, può avvalersi di funzionari dell'amministrazione regionale, in ragione dei settori di appartenenza, delle specifiche competenze e delle qualifiche. Tali funzionari, in numero non superiore a nove, rimangono distaccati presso la presidenza della Regione per tutto il periodo durante il quale la commissione si avvale della loro attività.

2. La commissione può anche avvalersi di funzionari statali. In tal caso avanza apposita richiesta alla presidenza dell'assemblea, la quale, ove lo ritenga opportuno, interpella le amministrazioni interessate.

3. È fatta salva in ogni caso la possibilità della commissione di avvalersi del servizio ispettivo istituito presso la presidenza della Regione, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni.

Art. 12.

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico del bilancio dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 13.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 gennaio 1991

NICOLOSI

91R0144

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrigge rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale del Veneto 23 aprile 1990, n. 30, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 marzo 1984, n. 11, in tema di subdelega alle province in materia di beni ambientali». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 32 del 27 aprile 1990 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3^a serie speciale - n. 44 del 10 novembre 1990).

A seguito dell'errata-corrigge pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 80 del 9 ottobre 1990, all'art. 1, dove è scritto: «commissione tecnica regionale competente per territorio», leggesi: «commissione tecnica regionale competente per materia».

91R0153

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	315.000	- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	170.000	- semestrale	L.	95.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	56.000	- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	40.000	- semestrale	L.	330.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	175.000	- annuale	L.	800.000
- semestrale	L.	95.000	Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			- annuale	L.	530.000
- annuale	L.	56.000			
- semestrale	L.	40.000			

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.600

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

